

n. 771/2017 R.G.N.R.
n. 2891/2017 R.G. G.I.P.

N. 44/2018 RMC

**TRIBUNALE DI POTENZA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

ORDINANZA SU RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE
- artt. 272 e segg. c.p.p., 91 D.Lvo. 271/89 -

Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa [redacted]

letta la richiesta del P.M, pervenuta il 6.07.2018 nell'ambito del procedimento penale n. n. 2891/2017 R.G. G.I.P., di applicazione delle seguenti misure cautelari personali:

MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI nei confronti di:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

MISURA INTERDITTIVA DELLA SOSPENSIONE DALL'UFFICIO PUBBLICO RICOPERTO, previo interrogatorio, nei confronti di:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Rispettivamente indagati -con [redacted], come generalizzato, per cui non è stata chiesta l'applicazione di misura cautelare ed [redacted] in persona del legale

 1

rappresentante p.t.- in relazione a reati di cui ai capi da n.1) a n. 7) della rubrica cautelare, di seguito riportati:

[REDACTED]

1) Delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 434, comma 2, c.p., perché, agendo in concorso tra loro, nelle rispettive qualità [REDACTED] di responsabile del Distretto Meridionale di [REDACTED] [REDACTED] a nel periodo dal 4.10.2011 al 22.9.2014, e, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 334/99, [REDACTED], [REDACTED] in qualità di [REDACTED] [REDACTED] da febbraio 2011 a luglio 2013, in tale veste responsabile tra l'altro del coordinamento delle attività di manutenzione del [REDACTED], concorrevano a cagionare il disastro ambientale, accertato ufficialmente solo l'1 febbraio 2017, e consistente:

nella grave compromissione della qualità delle acque superficiali risultate contaminate nei punti di prelievo a monte e a valle della S.S. 598, all'uscita della [REDACTED] per la presenza di Solventi Organici Aromatici (SOA), Fe e Mn in concentrazioni superiori alle rispettive CSC, di cui al D.Lgs. n. 152/06, allegato 5, parte IV del titolo V, Tabella 2 - Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee (in quanto le acque provengono dal drenaggio delle acque sotterranee attraverso un sistema idraulicamente aperto dreno acque sotterranee), tanto che la Regione Basilicata dapprima con provvedimento in data 14.4.2017 chiedeva a [REDACTED] nell'ambito dell'attività di Messa in sicurezza di emergenza di "prevedere l'interruzione del flusso in uscita del dreno in direzione valle", e disponeva poi con delibera di Giunta in data 15.4.2017 la sospensione per un periodo di 90 giorni dell'esercizio del [REDACTED];

nella grave compromissione della qualità delle acque sotterranee all'interno e all'esterno del [REDACTED], a valle della S.S. 598, contaminate per la presenza di Nichel, Manganese, Ferro, Triclorometano in concentrazioni superiori alle rispettive CSC, di cui al D.Lgs. n. 152/06, allegato 5, parte IV del titolo V, Tabella 2 - Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee;

nella grave compromissione della matrice suolo e sottosuolo all'interno del [REDACTED], fino alla S.S. 598, risultate contaminate per i superamenti delle concentrazioni soglia di cui al DLgs 152/2006 allegato 5 alla parte IV del titolo V, Tabella 1, colonna B per i siti a uso industriale; nonché nella grave compromissione della matrice suolo e sottosuolo a valle della S.S. 598, contaminate per la presenza di Etilbenzene, Xilene, Sommatoria Organici Aromatici in concentrazioni superiori alle rispettive CSC, di cui al D.Lgs. n. 152/06, allegato 5, parte IV del titolo V, colonna A per i terreni ad uso agricolo;

tanto che al fine di evitare un'ulteriore propagazione del greggio nelle acque defluenti in direzione del [REDACTED] e per effetto nell'[REDACTED], lago artificiale che risponde ad un uso plurimo delle risorse idriche, quali lo sfruttamento dell'energia idroelettrica, l'irrigazione di oltre trentacinquemila ettari di terreno tra Basilicata e Puglia e la produzione di acqua potabile, la Regione Basilicata disponeva come misura di messa in sicurezza d'emergenza e tuttora in atto l'interruzione del flusso delle acque in uscita

del dreno proveniente dalla Zona Industriale di [redacted] in direzione valle; cosicchè tale condotta provocava una menomazione del reticolo idrografico esistente, una grave compromissione del territorio, come conosciuto e rappresentato nella documentazione cartografica, in quanto tutte le acque che secondo il loro percorso naturale sarebbero confluite nella [redacted] venivano emunte da [redacted] (a febbraio 2018 risultano emunte circa 69.719 tonnellate di acque), trasferite in autobotti e gestite come rifiuto ai sensi del D.lgs. 152/06 e sottratte ai loro usi, in primis l'irrigazione di supporto alle attività agricole sui terreni a uso agricolo a valle della S.S. 598.

In particolare,

[redacted] e [redacted] ancorchè a conoscenza dello stato dei serbatoi di stoccaggio del [redacted], in particolare del fatto che a ottobre 2012 si fosse verificata una copiosa fuoriuscita di greggio dal serbatoio A a causa dell'esistenza di due fori passanti sul fondo dello stesso e a marzo 2013 si fosse verificata una copiosa fuoriuscita di acqua e greggio dal serbatoio C a causa dell'esistenza di un foro passante sul fondo dello stesso che penetrava all'interno per ben 20 cm, eventi che omettevano peraltro di comunicare in violazione dell'art. 242, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, nonché degli esiti dell'ispezione condotta nel 2008 sul serbatoio D, che aveva evidenziato che il rivestimento interno del serbatoio avente scopo protettivo era degradato per il 70% e pur essendo a conoscenza della circostanza che tale rivestimento non era stato ripristinato, nonché degli esiti dell'ispezione condotta nel 2010 sul serbatoio B che aveva evidenziato che il rivestimento interno era degradato del 50% e pur essendo a conoscenza della circostanza che tale rivestimento non era stato ripristinato,

- omettevano di ispezionare i serbatoi D e B contravvenendo in tal modo alle linee guida dell'Associazione Nazionale Idrogeologi di cui alla pubblicazione API 653, cui [redacted] ha dichiarato esplicitamente di aderire, che nel definire gli intervalli di ispezione al punto 6.4.2.1. dispone "Gli intervalli delle ispezioni interne devono essere determinati dal rateo di corrosione misurato durante le precedenti ispezioni o anticipato sulla base dell'esperienza maturata con serbatoi in simili condizioni di esercizio", mentre il termine decennale ha carattere meramente residuale applicandosi "Quando i ratei di corrosione non sono noti e non sono praticabili simili esperienze di servizio per stimare lo spessore minimo della piastra inferiore alla prossima ispezione, l'intervallo di ispezione interna non può eccedere i 10 anni"; disattendendo e contrastando le sollecitazioni in tal senso provenienti dall'ispettore dell'ENR [redacted] (Gruppo Istituto Italiano Idrogeologia) in stanza al [redacted] che già a ottobre 2012 nel rapporto ispettivo sul serbatoio A aveva raccomandato l'installazione dei doppiifondi su tutti i serbatoi e durante le riunioni aveva rappresentato a [redacted] l'esigenza di ispezionare i restanti serbatoi, opponendosi altresì alle sollecitazioni di [redacted], Responsabile della Divisione Val D'Agri da luglio 2011 a luglio 2013, formulate almeno da fine 2012 affinché tutti i serbatoi fossero ispezionati, tanto che lo stesso veniva allontanato dal [redacted] per essere destinato ad altro incarico;

inoltre, [redacted]

- ometteva altresì di ispezionare il serbatoio D, violando in tal modo le prescrizioni impartite dal Comitato Tecnico Regionale (CTR), che espleta funzioni di vigilanza sulle installazioni a "rischio di incidente rilevante", che, con delibera del 9 maggio 2013, da attuarsi nei tempi tecnici strettamente necessari e, comunque, non oltre 180 giorni dalla notifica della stessa, al punto 3 aveva imposto al gestore di "presentare un calendario di ispezione interna quinquennale dei serbatoi", per cui l'ispezione al serbatoio D doveva essere necessariamente eseguita nel 2013, decorrendo il termine quinquennale dalla precedente ispezione interna condotta sul serbatoio D nel 2008; né procedeva ad installare il doppiofondo sul serbatoio D e sul serbatoio B; tanto che le ispezioni eseguite dopo il disastro evidenziavano fori passanti sui serbatoi B e D

- omettendo di comunicare la perdita di greggio dal serbatoio A ad ottobre 2012 dovuta all'esistenza di due fori passanti sul fondo dello stesso e la perdita di greggio a marzo 2013 dal serbatoio C dovuta all'esistenza di un foro passante sul fondo dello stesso che penetrava all'interno per ben 20 cm, in violazione dell'art. 242, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, e dell'art. 301, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, impediva alle autorità competenti di adottare le adeguate misure di messa in sicurezza rispetto agli eventi verificatisi e di prevenzione rispetto al rischio per l'ambiente e per la salute umana.

Tale condotte concorrevano a cagionare il sopradescritto disastro ambientale determinato dallo stillicidio di idrocarburi dai serbatoi A, B, C e D, dovuto alla presenza di fori passanti sui fondi dei serbatoi

Delitto accertato a [redacted] l'1 febbraio 2017, i cui effetti tuttora perdurano

P.O.

Comune di [redacted] in persona del Sindaco

Comune di [redacted] in persona del Sindaco

[redacted] di Potenza in persona del Direttore [redacted]

Società consortile [redacted] in persona del Direttore [redacted]

2) Del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 452-quater, comma 2, n. 2, c.p. perché, agendo in concorso con [redacted] e [redacted], in qualità di responsabile del Distretto [redacted] dal 23.9.2014 al 31.1.2017, e, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 334/99, Gestore delle [redacted] [redacted], concorrevano con la propria condotta (unitamente alle condotte descritte al capo 1)) a cagionare il disastro ambientale, accertato ufficialmente solo l'1 febbraio 2017, e consistente:

nella grave compromissione della qualità delle acque superficiali risultate contaminate nei punti di prelievo a monte e a valle della S.S. 598, all'uscita della [redacted] per la presenza di Solventi Organici Aromatici (SOA), Fe e Mn in concentrazioni superiori

alle rispettive CSC, di cui al D.Lgs. n. 152/06, allegato 5, parte IV del titolo V, Tabella 2 – Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee (in quanto le acque provengono dal drenaggio delle acque sotterranee attraverso un sistema idraulicamente aperto dreno acque sotterranee), tanto che la Regione Basilicata dapprima con provvedimento in data 14.4.2017 chiedeva a [REDACTED] nell'ambito dell'attività di Messa in sicurezza di emergenza di "prevedere l'interruzione del flusso in uscita del dreno in direzione valle", e disponeva poi con delibera di Giunta in data 15.4.2017 la sospensione per un periodo di 90 giorni dell'esercizio del [REDACTED];

nella grave compromissione della qualità delle acque sotterranee all'interno e all'esterno del [REDACTED], a valle della S.S. 598, contaminate per la presenza di Nichel, Manganese, Ferro, Triclorometano in concentrazioni superiori alle rispettive CSC, di cui al D.Lgs. n. 152/06, allegato 5, parte IV del titolo V, Tabella 2 – Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee;

nella grave compromissione della matrice suolo e sottosuolo all'interno del [REDACTED], fino alla S.S. 598, risultate contaminate per i superamenti delle concentrazioni soglia di cui al DLgs 152/2006 allegato 5 alla parte IV del titolo V, Tabella 1, colonna B per i siti a uso industriale; nonché nella grave compromissione della matrice suolo e sottosuolo a valle della S.S. 598, contaminate per la presenza di Etilbenzene, Xilene, Sommatoria Organici Aromatici in concentrazioni superiori alle rispettive CSC, di cui al D.Lgs. n. 152/06, allegato 5, parte IV del titolo V, colonna A per i terreni ad uso agricolo;

tanto che al fine di evitare una propagazione del greggio nelle acque defluenti in direzione del fiume [REDACTED] e per effetto nell'[REDACTED], lago artificiale che risponde ad un uso plurimo delle risorse idriche, quali lo sfruttamento dell'energia idroelettrica, l'irrigazione di oltre trentacinquemila ettari di terreno tra Basilicata e Puglia e la produzione di acqua potabile, la Regione Basilicata disponeva come misura di messa in sicurezza d'emergenza e tuttora in atto l'interruzione del flusso delle acque in uscita del dreno proveniente dalla Zona Industriale di [REDACTED] in direzione valle; cosicché tale condotta provocava una menomazione del reticolo idrografico esistente, una grave compromissione del territorio, come conosciuto e rappresentato nella documentazione cartografica, in quanto tutte le acque che secondo il loro percorso naturale sarebbero confluite nella [REDACTED] venivano emunte da [REDACTED] (a febbraio 2018 risultano emunte circa 69.719 tonnellate di acque), trasferite in autobotti e gestite come rifiuto ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e sottratte ai loro usi, in primis l'irrigazione di supporto alle attività agricole sui terreni a uso agricolo a valle della S.S. 598.

In particolare,

[REDACTED] ancorché a conoscenza dello stato dei serbatoi di stoccaggio del [REDACTED] in particolare del fatto che a ottobre 2012 si fosse verificata una copiosa fuoriuscita di greggio dal serbatoio A a causa dell'esistenza di due fori passanti sul fondo dello stesso e a marzo 2013 si fosse verificata una copiosa fuoriuscita di acqua e greggio dal serbatoio C a causa dell'esistenza di un foro passante sul fondo dello stesso che penetrava all'interno per ben 20 cm, eventi mai comunicati, in violazione dell'art. 242, comma 1,

D.Lgs. n. 152/2006, nonché degli esiti dell'ispezione condotta nel 2008 sul serbatoio D, che aveva evidenziato che il rivestimento interno del serbatoio avente scopo protettivo era degradato per il 70% e pur essendo a conoscenza della circostanza che tale rivestimento non era stato ripristinato, nonché degli esiti dell'ispezione condotta nel 2010 sul serbatoio B che aveva evidenziato che il rivestimento interno era degradato del 50% e pur essendo a conoscenza della circostanza che tale rivestimento non era stato ripristinato,

- ometteva di ispezionare i serbatoi D e B contravvenendo in tal modo alle linee guida dell'American Petroleum Institute di cui alla pubblicazione API 653, cui [redacted] ha dichiarato esplicitamente di aderire, che nel definire gli intervalli di ispezione al punto 6.4.2.1. dispone "Gli intervalli delle ispezioni interne devono essere determinati dal rateo di corrosione misurato durante le precedenti ispezioni o anticipato sulla base dell'esperienza maturata con serbatoi in simili condizioni di esercizio", mentre il termine decennale ha carattere meramente residuale applicandosi "Quando i ratei di corrosione non sono noti e non sono praticabili simili esperienze di servizio per stimare lo spessore minimo della piastra inferiore alla prossima ispezione, l'intervallo di ispezione interna non può eccedere i 10 anni"; disattendendo e contrastando le sollecitazioni in tal senso provenienti dall'ispettore dell' [redacted] (Gruppo Istituto Italiano della Saldatura) in stanza al [redacted] che già a ottobre 2012 nel rapporto ispettivo sul serbatoio A aveva raccomandato l'installazione dei doppiofondi su tutti i serbatoi e aveva rappresentato l'esigenza di ispezionare i restanti serbatoi; violando in tal modo le prescrizioni impartite dal Comitato Tecnico Regionale (CTR), che espleta funzioni di vigilanza sulle installazioni a "rischio di incidente rilevante", che, con delibera del 9 maggio 2013, da attuarsi nei tempi tecnici strettamente necessari e, comunque, non oltre 180 giorni dalla notifica della stessa, al punto 3 aveva imposto al gestore di "presentare un calendario di ispezione interna quinquennale dei serbatoi", per cui l'ispezione al serbatoio D doveva essere necessariamente eseguita nel 2013 - decorrendo il termine quinquennale dalla precedente ispezione interna condotta sul serbatoio D nel 2008 - e l'ispezione sul serbatoio B doveva necessariamente essere eseguita nel 2015 decorrendo il termine quinquennale dalla precedente ispezione interna condotta sul serbatoio B nel 2010, né procedeva ad installare il doppiofondo sui serbatoi D e B; tanto che le ispezioni eseguite dopo il disastro evidenziavano fori passanti sui serbatoi B e D;

- ometteva altresì di adottare entro ventiquattro ore le necessarie misure di prevenzione quando il 23 gennaio 2017 apprendeva del rinvenimento di idrocarburi presso il depuratore dell'area industriale di [redacted] e di dare immediata comunicazione dell'evento alle autorità competenti, in violazione dell'art. 242, comma 1, D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 301, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006.

Tali condotte concorrevano a cagionare il sopradescritto disastro ambientale determinato dallo stillicidio di idrocarburi dai serbatoi A, B, C e D, dovuto alla presenza di fori passanti sui fondi dei serbatoi

Delitto commesso a [redacted] fino al 31.1.2017, accertato l'1 febbraio 2017, i cui effetti tuttora perdurano

P.O.

Comune di [redacted] in persona del Sindaco

Comune di [redacted] in persona del Sindaco

Consorzio [redacted] di [redacted] in persona del Direttore [redacted]

Società consortile [redacted] in persona del Direttore [redacted]

[redacted]

3) delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 323 c.p. perché, agendo in concorso tra loro, quali componenti del Comitato Tecnico Regionale, che espleta funzioni di vigilanza sulle installazioni a "rischio di incidente rilevante", agendo in violazione delle norme di cui all'art. 27, comma 4, del D.LGS. 334/99, all'epoca vigente, secondo cui "qualora si accerti che ... non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o le misure integrative indicate dall'autorità competente, l'autorità preposta al controllo diffida il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza e' ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate l'autorità preposta al controllo ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto di una parte di esso", ancorchè [redacted] alla data della verifica di ottemperanza condotta il 26.05.2014, a più di un anno dalla formulazione delle prescrizioni impartite con verbale dell'8 maggio 2013, non avesse adempiuto le prescrizioni di cui al punto 3 del citato verbale, secondo cui "relativamente all'analisi del cedimento catastrofico dei serbatoi a tetto galeggiante, considerato il contenuto degli impegni assunti dal gestore, lo stesso deve presentare un calendario di ispezione interna quinquennale dei serbatoi", obiettando che le attività di ispezione interna degli stessi con cadenza quinquennale avrebbero comportato impatti significativi in termini economici e operativi, e proponendo in alternativa di dotare di doppi fondi i serbatoi per i quale tale dotazione non era ancora prevista, ossia i serbatoi identificati come A,B, e D,omettevano di esercitare i poteri conferiti dal menzionato art. 27 per l'ipotesi di inadempimento delle prescrizioni procurando intenzionalmente a [redacted] un ingiusto vantaggio patrimoniale, rappresentato dal risparmio di costi conseguente alla mancata predisposizione di un calendario di ispezioni interne dei serbatoi a cadenza quinquennale, tanto più che [redacted] non provvedeva neppure ad iniziare i lavori per dotare di doppi fondi i serbatoi A, B, D (lavori iniziati solo a seguito del verificarsi di incidente rilevante).

Delitto commesso a [redacted] il 26 maggio 2014

[redacted]
[redacted]
[redacted]

4) Delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 479 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 476, comma 2, c.p., perché, agendo in concorso tra loro, quali componenti del Comitato Tecnico Regionale, che espleta funzioni di vigilanza sulle installazioni a "rischio di incidente rilevante", nel verbale finale di sopralluogo effettuato presso lo stabilimento [redacted] volto ad accertare l'avvenuto adempimento da parte di [redacted] alle prescrizioni impartite dal medesimo CTR con delibera del 9 maggio 2013, da attuarsi nei tempi tecnici strettamente necessari e, comunque, non oltre 180 giorni dalla notifica della delibera, attestavano l'ottemperanza da parte di [redacted] alle prescrizioni 3,4,5 della suddetta delibera; circostanza non corrispondente al vero in quanto [redacted] con la nota [redacted] N. 2074 del 14.11.2013 aveva espressamente comunicato di non voler procedere a redigere un calendario delle ispezioni interne dei serbatoi a cadenza quinquennale, come invece prescritto dal CTR al punto n. 3 del succitato verbale, manifestando in modo vago, senza offrire alcun supporto documentale, di voler procedere alla realizzazione nel termine di cinque anni dei doppiifondi con riferimento ai serbatoi sprovvisti dello stesso e a redigere un piano di ispezioni con cadenza decennale; peraltro il piano di realizzazione dei doppiifondi, lungi dall'essere rimesso alla libera volontà di [redacted], era già oggetto della distinta prescrizione di cui al n. 4 della citata delibera secondo cui "in occasione della manutenzione straordinaria quinquennale, sulla scorta dell'esito di dette verifiche, il gestore deve prendere in considerazione un piano di realizzazione del doppio fondo anche tenendo conto degli incidenti rilevanti verificatisi in stabilimenti analoghi in [redacted] nel 2005 e a [redacted] nel 2006".

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 476, comma 2, c.p., trattandosi di atto che fa fede fino a querela di falso

Reato commesso il 26 maggio 2014 a [redacted]

[redacted]
[redacted]

5) Delitto p. e p. dagli artt. 40, comma 2, c.p., 113 c.p., 449 c.p., perché, quali componenti del Comitato Tecnico Regionale, che espleta funzioni di vigilanza sulle installazioni a "rischio di incidente rilevante", con condotte causalmente concorrenti tra loro, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonché inosservanza delle norme finalizzate a prevenire il rischio di incidenti rilevanti, in particolare dell'art. 27, comma 4, del D.LGS. 334/99, all'epoca vigente, secondo cui "qualora si accerti che ... non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o le misure integrative indicate dall'autofita' competente, l'autorita' preposta al controllo diffida il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di mancata

ottemperanza e' ordinata la sospensione dell'attivita' per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate l'autorita' preposta al controllo ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto di una parte di esso", concorrevano a cagionare, omettendo di esercitare i poteri loro conferiti dalla legge, il disastro ambientale, accertato ufficialmente solo l'1 febbraio 2017, e consistente:

nella grave compromissione della qualità delle acque superficiali risultate contaminate nei punti di prelievo a monte e a valle della S.S. 598, all'uscita della [redacted] per la presenza di Solventi Organici Aromatici (SOA), Fe e Mn in concentrazioni superiori alle rispettive CSC, di cui al D.Lgs. n. 152/06, allegato 5, parte IV del titolo V, Tabella 2 – Concentrazione soglia di contaminazione nella acque sotterranee (in quanto le acque provengono dal drenaggio delle acque sotterranee attraverso un sistema idraulicamente aperto dreno acque sotterranee), tanto che la Regione Basilicata dapprima con provvedimento in data 14.4.2017 chiedeva a [redacted] nell'ambito dell'attività di Messa in sicurezza di emergenza di "prevedere l'interruzione del flusso in uscita del dreno in direzione valle", e disponeva poi con delibera di Giunta in data 15.4.2017 la sospensione per un periodo di 90 giorni dell'esercizio del [redacted];

nella grave compromissione della qualità delle acque sotterranee all'interno e all'esterno del [redacted], a valle della S.S. 598, contaminate per la presenza di Nichel, Manganese, Ferro, Triclorometano in concentrazioni superiori alle rispettive CSC, di cui al D.Lgs. n. 152/06, allegato 5, parte IV del titolo V, Tabella 2 – Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee;

nella grave compromissione della matrice suolo e sottosuolo all'interno del COVA, fino alla S.S. 598, risultate contaminate per i superamenti delle concentrazioni soglia di cui al DLgs 152/2006 allegato 5 alla parte IV del titolo V, Tabella 1, colonna B per i siti a uso industriale; nonché nella grave compromissione della matrice suolo e sottosuolo a valle della S.S. 598, contaminate per la presenza di Etilbenzene, Xilene, Sommatoria Organici Aromatici in concentrazioni superiori alle rispettive CSC, di cui al D.Lgs. n. 152/06, allegato 5, parte IV del titolo V, colonna A per i terreni ad uso agricolo;

tanto che al fine di evitare un'ulteriore propagazione del greggio nelle acque defluenti in direzione del fiume [redacted] e per effetto nell'[redacted], lago artificiale che risponde ad un uso plurimo delle risorse idriche, quali lo sfruttamento dell'energia idroelettrica, l'irrigazione di oltre trentacinquemila ettari di terreno tra Basilicata e Puglia e la produzione di acqua potabile, la Regione Basilicata disponeva come misura di messa in sicurezza d'emergenza e tuttora in atto l'interruzione del flusso delle acque in uscita del dreno proveniente dalla Zona Industriale di [redacted] in direzione valle; cosicché tale condotta provocava una menomazione del reticolo idrografico esistente, una grave compromissione del territorio, come conosciuto e rappresentato nella documentazione cartografica, in quanto tutte le acque che secondo il loro percorso naturale sarebbero confluite nella [redacted] venivano emunte da [redacted] (a febbraio 2018 risultano

emunte circa 69.719 tonnellate di acque), trasferite in autobotti e gestite come rifiuto ai sensi del D.lgs. 152/06 e sottratte ai loro usi, in primis l'irrigazione di supporto alle attività agricole sui terreni a uso agricolo a valle della S.S. 598.

In particolare, ancorchè [redacted] alla data della verifica di ottemperanza condotta il 26.05.2014, a più di un anno dalla formulazione delle prescrizioni impartite con verbale dell'8 maggio 2013, non avesse adempiuto le prescrizioni di cui al punto 3 del citato verbale, secondo cui "relativamente all'analisi del cedimento catastrofico dei serbatoi a tetto galeggiante, considerato il contenuto degli impegni assunti dal gestore, lo stesso deve presentare un calendario di ispezione interna quinquennale dei serbatoi", omettendo di esercitare i poteri conferiti dal menzionato art. 27 per l'ipotesi di inadempimento delle prescrizioni secondo cui "l'autorità preposta al controllo diffida il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza e' ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate l'autorità preposta al controllo ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto di una parte di esso", concorrevano a cagionare il disastro ambientale accertato l'1 febbraio 2017, qualificato dal Ministero dell'Ambiente come ^{***} incidente rilevante ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del D.lgs. 105/2015 (in precedenza art. 3 DLGS 334/99).

Delitto accertato a [redacted] l'1 febbraio 2017, i cui effetti tuttora perdurano

P.O.

Comune di [redacted] in persona del Sindaco

Comune di [redacted] in persona del Sindaco

Consorzio ASI di [redacted] in persona del Direttore [redacted]

[redacted]
Società consortile [redacted] in persona del Direttore [redacted]

[redacted] con sede legale in [redacted] in persona del legale rappresentante [redacted] amministratore delegato

6) Per la fattispecie di cui all'art. 5, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2001 e art. 25-undecies, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001 in relazione al reato di cui al n. 1) commesso in concorso da [redacted] in qualità di responsabile del Distretto Meridionale di [redacted] nel periodo dal 4.10.2011 al 22.9.2014, e, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 334/99, [redacted] in qualità di [redacted] da febbraio 2011 a luglio 2013, in tale veste responsabile tra l'altro del coordinamento delle attività di manutenzione del "[redacted]", nell'interesse e a vantaggio di [redacted], in particolare con la finalità di massimizzare la produzione del [redacted]

██████████, evitando l'impatto in termini di costi economici e operativi derivante dalla predisposizione di un calendario quinquennale delle ispezioni interne dei serbatoi di stoccaggio, come richiesto dal Comitato Tecnico Regionale, che espleta funzioni di vigilanza sulle installazioni a "rischio di incidente rilevante", con delibera del 9 maggio 2013, e rinviando ripetutamente nel tempo l'installazione del doppio fondo sui serbatoi, operazione che parimenti avrebbe determinato il fermo dei serbatoi di stoccaggio. In ██████████ fino a febbraio 2017

██████████ con sede legale in ██████████ in persona del legale rappresentante ██████████ amministratore delegato

7) Per la fattispecie di cui all'art. 5, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2001 e art. 25-undecies, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001 in relazione al reato di cui al n. 2) commesso da ██████████ in qualità di responsabile del Distretto Meridionale di ██████████ nel periodo dal 23.9.2014 al 31.1.2017, e, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 334/99, Gestore dello Stabilimento "██████████", nell'interesse e a vantaggio di ██████████, in particolare con la finalità di massimizzare la produzione del ██████████, evitando l'impatto in termini di costi economici e operativi derivante dalla predisposizione di un calendario quinquennale delle ispezioni interne dei serbatoi di stoccaggio, come richiesto dal Comitato Tecnico Regionale, che espleta funzioni di vigilanza sulle installazioni a "rischio di incidente rilevante", con delibera del 9 maggio 2013, e rinviando ripetutamente nel tempo l'installazione del doppio fondo sui serbatoi, operazione che parimenti avrebbe determinato il fermo dei serbatoi di stoccaggio.

In ██████████ fino a febbraio 2017

OSSERVA

Premessa introduttiva: lo spin oil e le prime verifiche sullo stato dei luoghi.

I fatti oggetto della richiesta di applicazione di misura cautelare, in presenza dei dedotti presupposti di cui agli artt. 273 e 274 C.p.p., sono stati ricostruiti, con descrizione degli accadimenti alla base delle imputazioni, alle pagg. 13-20 della richiesta in cui è contenuto il resoconto dettagliato delle verifiche tecniche svolte a seguito della denuncia, risalente alla data del 25 gennaio 2017, presentata dal direttore del Consorzio ASI di ██████████, ing. ██████████, e dal Direttore della soc. cons. ██████████ (entrambi in atti generalizzati): nella denuncia era esposto che dal giorno 23 gennaio 2017 veniva riscontrato il recapito di flussi di sostanze oleose, aventi odore di idrocarburi, nel depuratore consortile di ██████████. Tale recapito, senz'altro anomalo, era immediatamente comunicato dal personale dell'██████████ (il soggetto privato deputato alla cura e manutenzione dei servizi nell'area



del Consorzio industriale di [REDACTED] all'[REDACTED] che inviava in loco dei mezzi per lo svolgimento attività di autospurgo conclusasi il successivo 24 gennaio.

Il fenomeno era riscontrato anche il 25 gennaio 2017, ma l'[REDACTED], pure nuovamente investita, decideva di non intervenire.

L'impianto consortile di depurazione, ubicato in località [REDACTED], fu ispezionato il 1° febbraio 2017 dai militari del NOE: l'ispezione del depuratore (destinato a reimmettere in rete, per l'utilizzo a scopi industriali, le acque di discarico della rete fognaria consortile dopo la loro deputazione) consentì di verificare già nell'immediatezza:

- lo sprigionarsi di intense esalazioni tipiche degli idrocarburi;
- la presenza di un consistente e spesso film di colore scuro, esalante un odore pungente di idrocarburi, sulla linea di trattamento che interessava le due vasche di ossidazione, il digestore aerobico, le griglie di ingresso delle linee che convogliano le acque bianche e le acque nere, lo sgrigliatore -ove si presentava particolarmente denso- ed il pozzetto dell'impianto di sollevamento a monte dell'ingresso nel depuratore.

Secondo le informazioni acquisite dai tecnici dell'[REDACTED], a seguito di ispezione della rete fognaria era risultato che anche il tratto a valle del [REDACTED] di [REDACTED], in sigla [REDACTED], a circa 250 mt. in direzione sud era interessato dalla medesima sostanza rinvenuta nel depuratore.

Il 1° febbraio 2017, sulla base della mappa della rete fognaria consortile, i militari ispezionavano la rete fognaria, partendo, a nord, nella zona in cui si trova l'insediamento del [REDACTED], trovando due allacci alla rete **entrambi apparentemente non alimentati dal [REDACTED] al momento del controllo**, posti sul lato sud ed opposti l'uno all'altro:

- nel pozzetto d'ispezione del primo allaccio, (avente coordinate geografiche: 40.314014, 15.893873) scorreva un debole flusso di reflui verso valle aventi il tipico odore degli idrocarburi;

- il secondo allaccio (con coordinate geografiche: 40.311959, 15.901002 e censito nell'AIA del [REDACTED]) presentava un ruscellamento di reflui -privi di residui oleosi o esalazioni riconducibili alla presenza di idrocarburi- proveniente da monte e, secondo quanto riferito dal personale [REDACTED], era alimentato dai reflui degli scarichi delle abitazioni civili collettati all'interno di un'asta fognaria che correva parallelamente al perimetro EST del [REDACTED].

Secondo quanto risultato nel primo accesso con esame della rete fognaria posta a nord, i due pozzetti esterni al [REDACTED] non erano collegati fra loro ed erano condotti in due tronchi distinti e paralleli: il primo destinato al convogliamento delle c.d. acque bianche, mentre il secondo delle c.d. acque nere; a valle, entrambi si innestavano perpendicolarmente in due distinti tronchi, posti lungo la direttrice del depuratore segnata dai lotti nella disponibilità della società "[REDACTED]", "[REDACTED]" e "[REDACTED]". Di queste aste, era ispezionata quella che convogliava le acque nere ed al suo interno veniva rilevata la presenza di un fluido le cui caratteristiche odorigene,

tipiche degli idrocarburi, aumentavano proporzionalmente al ridursi della distanza dal depuratore.

All'esito dell'ispezione condotta nelle aree interne dello stabilimento [redacted] più prossime ai due punti di scarico nella rete fognaria, non era, però, rilevata la presenza di scarichi che potessero cagionare l'immissione di sostanze oleose giunte sino al depuratore.

In data 3 febbraio 2017 il personale dell' [redacted] rinveniva un terzo pozzetto in area esterna al [redacted] (ubicato nei pressi dell'intersezione tra [redacted] e [redacted] e non riportato nella mappa della rete fognaria consortile) al cui interno era visibile un copioso deflusso di greggio; nel corso dello stesso sopralluogo, verso valle era accertata la presenza anche di un quarto pozzetto, interessato dallo stesso recapito, in corrispondenza del terzo e posto al di là di via [redacted].

A quel punto, gli operanti ispezionavano, all'interno del [redacted] il tratto a monte del nuovo pozzetto individuato per primo (che veniva sequestrato il 3 febbraio) senza riuscire ad individuare alcun punto di connessione con la parte esterna.

Per comprendere il punto di origine del flusso veniva utilizzata una sonda munita di videocamera guidata da un robot nel pozzetto, operazione che evidenziava solo la presenza di surnatante, ma che non consentiva di risalire all'origine della fuoriuscita, data la presenza di detriti che ostruivano l'avanzamento del robot.

In data 7 febbraio 2017 veniva effettuato il campionamento dei recapiti (di consistenza maggiore) ancora in arrivo nel pozzetto in sequestro e veniva verificato che all'interno del [redacted] in corrispondenza dell'area perimetrale interna e prospiciente a quella in cui si trovava il pozzetto in sequestro, era stato realizzato uno scavo di sei metri di profondità rispetto al piano e al cui fondo si notava una chiazza di idrocarburi.

Gli ulteriori accertamenti consentivano di verificare che dal sequestro del pozzetto era diminuito l'afflusso di reflui oleosi nell'impianto consortile.

In data 9 febbraio 2017 il personale [redacted] riferiva che, nell'ispezionare il tronco fognario a valle del [redacted], era stata notata la presenza del surnatante solo all'altezza dei pozzetti nn. 29 e 30 dell'asta fognaria consortile in direzione del depuratore.

Nel corso degli ulteriori accertamenti -indispensabili per stabilire come era stato possibile che il surnante avesse interessato la rete fognaria consortile-, i Carabinieri incaricati delle indagini acquisivano e visionavano le planimetrie delle condotte interratoe situate nell'area industriale di [redacted] e rilevavano che il pozzetto sequestrato era indicato come "pozzetto drenante".

Altre planimetrie della fine degli anni '80, custodite presso il Consorzio ASI di [redacted], consentivano di verificare l'esistenza di un reticolo drenante nella Zona Industriale di [redacted] che attraversava perpendicolarmente il [redacted] in due settori.

Veniva rilevato che la parte che attraversava la sezione Ovest dello stabilimento -in prossimità dei serbatoi del greggio stabilizzato- seguiva il profilo naturale di un fosso riportato in mappa con la denominazione "[redacted]" con direzione "da monte a valle", passando per il pozzetto sequestrato il 3 febbraio 2017 e proseguendo

(perpendicolare nel tratto che ospita i pozzetti nn. 29 e 30) oltre l'asta fognaria della rete consortile per terminare a Valle della SS 598 "██████████" sino al declivio che veicola le acque verso l'██████████ e, da questo, nel ██████████.

Dalle planimetrie non risultava alcun innesto tra la rete fognaria e la rete drenante (che portava le acque di drenaggio solo verso il fiume ██████████ e poi al ██████████), nonostante le prime tracce di surnatante, nell'asta fognaria, fossero state rinvenute in corrispondenza dei suddetti pozzetti nn. 29 e 30.

Nel corso della stessa indagine venivano analizzati i documenti presenti presso l'ufficio del ██████████ di stanza in ██████████, ██████████ (in sigla ██████████ utilizzata da qui innanzi) il cui responsabile produceva una missiva relativa ad un intervento di sostituzione di "un tubo spiroidale drenante con un tubo pressovibrato" che, orientato verso valle, passava al di sotto del serbatoio di stoccaggio "C" e intercettava il pozzetto in sequestro, per poi proseguire verso i pozzetti 29 e 30 dell'asta fognaria consortile.

Il complesso degli atti, valutati congiuntamente ai risultati degli accertamenti condotti sui luoghi ed alla posizione delle condutture interessate, confermava che vi era una condotta drenante che passava sotto i serbatoi di stoccaggio del greggio, presenza mai resa nota in sede di valutazione delle autorizzazioni ambientali all'esercizio, o alla realizzazione/ ampliamento dell'impianto ██████████.

Nel frattempo, in ossequio alla prescrizione nr. 11.4- 62 lett. D) dell'A.I.A. ██████████ rilasciata con DGR 627/2011, il 4 febbraio 2017 la società ██████████ comunicava la presenza di uno "scarico non censito" esterno al muro di confine del ██████████ e l'avvio di "verifiche interne all'impianto al fine di attivare da subito in presenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente la Comunicazione di pericolo di superamento delle soglie di contaminazione (CS) ai sensi del combinato disposto degli artt. 242, 245 e 249 e dell'Allegato 4 alla Parte Quarta del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.", comunicazione effettuata, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, il successivo 7 febbraio 2017, quando con la missiva 394 di prot. era reso noto che: "In data 6 febbraio 2017 alle ore 21:00 circa, durante la prosecuzione delle attività di scavo interne al perimetro del ██████████ in adiacenza al pozzetto di cui sopra si è eseguito un saggio alla profondità di circa 6 mt da piano campagna ed è stato rinvenuto liquido con presenza di idrocarburi".

In ossequio alle disposizioni in vigore, da una tale comunicazione va attuata una procedura operativa che si articola in diversi passaggi e che è finalizzata a neutralizzare il pericolo denunciato con un intervento coordinato della Regione e della Provincia territorialmente competenti con supporto di ARPA al fine di conseguire :

- a) la messa in sicurezza di emergenza (in sigla MISE);
- b) la redazione di un piano di caratterizzazione, secondo i parametri "Concentrazione Soglia di Rischio" (CSR) della contaminazione;
- c) la bonifica o la messa in sicurezza operativa/permanente del sito.

In pari data, il 4 febbraio 2017, ██████████ effettuava la Trasmissione dello Stato di Attenzione alla Prefettura di ██████████ ed il 6 febbraio la comunicazione informativa al

Ministero per lo Sviluppo Economico Direzione Generale per la Sicurezza, Sezione UNMIG di Napoli.

Seguiva il 7 febbraio 2017 da parte dell' [REDACTED] la notifica alle Pubbliche Autorità (PP.AA.) competenti dell'esistenza di un pericolo di inquinamento ambientale, ai sensi del DL 152/06 a fronte del ritrovamento di acqua contaminata da idrocarburi all'interno della trincea scavata in [REDACTED] del [REDACTED].

Fra le comunicazioni informative di [REDACTED] depositate in atti vanno segnalate quelle: del 9 febbraio 2017 attuata con la trasmissione del documento "Attività di indagine propedeutiche all'Attività di Messa in Sicurezza d'Emergenza da attuarsi sul Sito"; dell'11 febbraio 2017 di notifica agli Enti in merito alle attività concordate con ASI di ispezione della condotta che collega il pozzetto a valle di quello oggetto di sequestro con la rete fognaria consortile ed alle PP.AA. competenti dell'esistenza di un pericolo di inquinamento ambientale, ai sensi del DL 152/06, per le aree esterne al [REDACTED] Spurgo forzato dei pozzetti di ispezione del tubo ASI; del 12 febbraio 2017 di inizio delle attività di [REDACTED] nelle aree esterne al [REDACTED]; del 6 marzo 2017 con trasmissione del documento "Piano della Caratterizzazione".

Dagli atti emerge che la messa in sicurezza di emergenza si è incentrata sul contenimento della contaminazione delle acque sotterranee e dei terreni nonché sulla ricerca del tramite di connessione attraverso il quale le sostanze inquinanti erano pervenute fino al pozzetto sottoposto a sequestro in data 03.02.2017.

In concreto, in questa fase sono stati effettuati sondaggi, alcuni dei quali attrezzati a piezometri e vi è stata la gestione dei liquidi emunti e dei residui delle attività di scavo, residui che, secondo la disciplina della Parte IV del D.Lvo 152/2006, sono stati trattenuti in regime di deposito temporaneo fino alla caratterizzazione e, dopo l'attribuzione dei CER, avviati a recupero/smaltimento.

Le medesime modalità di gestione sono state applicate anche ai reflui estratti dal pozzetto in sequestro, sottoposto ad aspirazione mediante autobotti, previo aggotamento.

Più specificamente, l'attività di MISE messa in campo risulta descritta alle pagg. 23-25 della richiesta cautelare (da intendere integralmente richiamata soprattutto con riferimento ai dati tecnici ed ai risultati delle verifiche in contraddittorio).

Per brevità e per esigenza di semplificazione è possibile rilevare che l'indagine si è svolta con n. 38 sondaggi ambientali all'interno del [REDACTED] (dei quali n. 36 sono stati attrezzati con piezometri) e n. 84 all'esterno (dei quali n. 60 sono stati attrezzati con piezometro e con numerazione da n. 1 a n. 81), tecnicamente denominati da S1 a S37 (con S24bis, S25bis, S31bis e S32bis).

I punti di indagine, eseguiti su richiesta dell'ARPAB e svolti in contraddittorio, sono stati denominati S ARPAB 5bis (internamente al [REDACTED]) e SESTARPAB1, SESTARPAB2 e SESTARPAB4 esternamente al [REDACTED].



Sono stati effettuati prelievi ed analisi chimiche dei campioni di terreno (acquisiti ad ogni metro di avanzamento anche nella parte satura del sottosuolo) con successivo confronto con parametri chimici determinati ¹.

Di seguito, i risultati delle analisi chimiche sono stati verificati secondo i valori della concentrazione di soglia di contaminazione (CSC) della Tabella B, Allegato A, del D.Lgs 152/06 per i siti ad uso commerciale ed industriale.

Secondo quanto riportato, le eccedenze delle CSC sono state rilevate in corrispondenza dei sondaggi S6, S25, S27 e S28 nei campioni di terreno prelevati tra 2 e 12 m dal p.c per i composti: BTEX, idrocarburi leggeri C<12 ed idrocarburi pesanti C>12”.

Dalla parte del P.d.C. attinente le acque sotterranee (cfr. “6.1.3 Acque sotterranee – set analitico e metodologie) risulta che, tra la fine del mese di febbraio e la metà di marzo, è stata realizzata la prima campagna di campionamento delle acque sotterranee con piezometri installati all’interno ed all’esterno del [REDACTED] i cui risultati, all’epoca parziali, hanno comunque evidenziato i superamenti per i parametri prescelti BTEX ed idrocarburi totali (espressi come n-esano) secondo i dati riportati nella tabella di cui a pag. 26 della richiesta cautelare.

Dai dati acquisiti si è risaliti all’area dello stabilimento ospitante i serbatoi di stoccaggio quale area di provenienza del greggio che si sarebbe insinuato nella condotta drenante situata al disotto dei serbatoi e sarebbe passato alle aree esterne al [REDACTED], interessando la rete fognaria consortile.

Nel Piano di Caratterizzazione è riportato che: “Come mostrato nella Tavola 9 di Annesso 2, ottenuta interpolando le informazioni relative alla presenza di surnatante nei piezometri, l’origine della contaminazione sembrerebbe provenire dall’area del serbatoio V220-TB-001A. Il prodotto, seguendo le vie preferenziali a permeabilità maggiore, descritte al punto precedente, raggiunge il confine meridionale del [REDACTED] incanalandosi in prossimità del pozzo RWL all’interno dell’impluvio che costituiva la [REDACTED], propagandosi verso le aree esterne. Nella Tavola 9 si osserva un’area impattata anche immediatamente a sud del serbatoio V220-TB-001D, rilevata dai piezometri S2 ed S29. In S29, in particolare, è stata riscontrata la presenza di surnatante probabilmente dovuta ad una perdita dal fondo del serbatoio V220-TB-001D, così come

¹ Benzene, toluene, etilbenzene, xilene (BTEX), più lo stirene;
- Idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
- Idrocarburi leggeri (C<12);
- Idrocarburi pesanti (C>12).

Inoltre sono stati prelevati in contraddittorio con i tecnici dell’ARPAB alcuni campioni di terreno provenienti dai sondaggi SESTARPAB_1, SESTARPAB_2, SARPAB_5bis e da SESTARPAB_4. Anche sui campioni

prelevati in contraddittorio sono stati analizzati i seguenti parametri:
- Benzene, toluene, etilbenzene, xilene (BTEX), più lo stirene;
- Idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
- Idrocarburi leggeri (C<12);
- Idrocarburi pesanti (C>12)

indicato dall'esito del test TRACER TIGHT e confermato dalle indagini eseguite all'interno del serbatoio stesso. I serbatoi V220-TB-001A e V220-TB-001D, individuati quali potenziali sorgenti primarie di contaminazione, sono stati cautelativamente svuotati nell'ambito degli interventi di MISE al fine di successivamente procedere all'installazione del doppio fondo, previa bonifica. Sulla base delle evidenze fino ad oggi raccolte la sorgente primaria di contaminazione risulta completamente disattivata."

In proposito, va ricordato che nel [REDACTED] sono stati installati quattro serbatoi di stoccaggio greggio con denominazione tecnica V220TB001A/ B/ C/ D collocati nella zona nord area "A".

L'olio greggio proveniente dalle unità di processo primario è stoccato nei serbatoi per essere successivamente spedito al deposito della raffineria di Taranto tramite oleodotto. Come risulta, i serbatoi sono di tipo a tetto galleggiante a doppio pontone (ossia di idonea copertura atta a seguire dinamicamente le fluttuazioni dei livelli di olio stoccato), sono costruiti in lamiera d'acciaio e dotati di serpentino di riscaldamento per mantenere costante la temperatura dell'olio.

I tetti galleggianti sono dotati di sistemi di tenuta doppia D.C.S. (tenuta primaria e tenuta secondaria), atti a minimizzare le emissioni in atmosfera.

La protezione dalla corrosione del fondo e del mantello è realizzata mediante sistema con anodi sacrificali (in numero di 23) disposti sul fondo. Inoltre, ciascun serbatoio è ubicato in un bacino avente capacità pari a quella del serbatoio medesimo.

1. Parte prima. L'ulteriore materiale probatorio illustrato nella richiesta cautelare e contenuto in atti.

In premessa, va anticipato che la tesi seguita dalla Procura in sede è che vi siano state carenze del [REDACTED] (nelle persone degli indagati per i ruoli ricoperti sino ad arrivare alle responsabilità della società, come da imputazioni nn. 6 e 7) nel gestire la manutenzione dei serbatoi del greggio del [REDACTED] e, in particolare, che sia mancata l'adozione di efficaci misure atte a prevenire e contenere la corrosione nei serbatoi, come dimostrato dai "fori passanti" rinvenuti a più riprese sul fondo degli stessi e confermato dalla valutazione tecnica del [REDACTED] riferita, come si vedrà, da [REDACTED] nelle conversazioni intercettate e riportate nella richiesta (cfr. progressive nn. 2757 e 2800 del rit 344/17, allegati nn. 25 e 27, come da nota 5/5- 542/2017 di prot., in atti).

Secondo la prospettazione accusatoria, l'evento dannoso sarebbe imputabile, oltre che alle condotte dei responsabili [REDACTED], anche ai comportamenti "contra legem" del Comitato Tecnico Regionale, l'organismo a composizione collegiale che, ai sensi del D.Lvo 105/2015, svolge le funzioni di vigilanza delle installazioni a "rischio di incidente rilevante" ed a cui compete anche la revisione del Rapporto di Sicurezza, ossia dell'elaborato tecnico del gestore di impianti che serve ad individuare, all'interno di uno stabilimento, possibili, significativi incidenti connessi a determinate sostanze pericolose in relazione ai quali predisporre più specifici sistemi di prevenzione e protezione,

rapporto su cui il CTR deve esprimere un parere che può essere condizionato all'adozione di prescrizioni integrative da parte del gestore².

Tenuto conto del luogo da cui è partita la contaminazione, è stata ritenuta di rilevanza centrale, rispetto ai fatti in esame, la procedura di aggiornamento quinquennale del "Rapporto di Sicurezza" che ha visto coinvolto l' [REDACTED] in ossequio alle previsioni dell'art. 8, comma 7, lett. A) Dlgs n. 334/99, procedura avviata con il documento acquisito al prot. n. 3646 del 28.11.11 del Comitato Tecnico regionale costituito ai sensi dell'art. 19 del cit. Dlgs n. 334.

Dopo averlo esaminato, con la nota del 14 maggio 2013 n. 1794, pervenuta al [REDACTED] il 17 maggio 2013, il Comitato regionale giudicò soddisfacente l'aggiornamento proposto, subordinandolo all'ottemperanza di cinque prescrizioni da attuarsi non oltre centottanta giorni (che sarebbero scaduti il 12.11.2013), decorrenti dalla data di notifica dell'atto, come detto, avvenuta il 17 maggio 2013.

Fra le prescrizioni, le nn. 3 e 4 (attinenti lo stato dei serbatoi) sono di seguito riportate:

Prescrizione 3: "Relativamente all'analisi del cedimento catastrofico dei serbatoi a tetto galleggiante, considerato il contenuto degli impegni assunti dal gestore, lo stesso deve presentare un calendario di ispezione interna quinquennale";

Prescrizione 4: "In occasione della manutenzione straordinaria quinquennale, sulla scorta dell'esito di dette verifiche, il gestore deve prendere in considerazione un piano di realizzazione del doppio fondo anche tenendo conto degli incidenti verificatisi in stabilimenti analoghi in Belgio nel 2005 e a Taranto nel 2006".

In sostanza, il Comitato richiedeva l'adozione di un calendario delle ispezioni interne su base quinquennale prevedendo l'installazione dei doppi fondi, tenuto conto degli esiti delle manutenzioni straordinarie quinquennali.

Con la missiva n. 2074 del 14 novembre 2013, a firma del gestore [REDACTED] e recante come oggetto "Nota di ottemperanza alle prescrizioni" indirizzata al CTR ed al Consorzio Industriale della Provincia di Potenza, l' [REDACTED] trasmetteva il "programma di ottemperanza

² Si tratta di un adempimento disciplinato, per legge, dal DLgs n°334 del 17 agosto 1999.

In merito a quanto esposto, va ricordato che l'art. 27 co. 4 del citato Dlgs 334/99 chiarisce che "l'autorità preposta al controllo diffida il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate l'autorità preposta al controllo ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto di una parte di esso".

Se a seguito dell'inosservanza delle prescrizioni del CTR accade un incidente rilevante, l'art. 27 co 3 del D.lvo 334/99 sancisce che "il gestore [...] e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni".

e le azioni intraprese da [REDACTED] in ordine alle prescrizioni di cui al Parere Tecnico Consultivo”.

[REDACTED] rispondeva di volere procedere direttamente alla realizzazione dei doppi fondi per i quattro serbatoi entro il 2017 con verifiche successe di sicurezza secondo cadenza decennale, come testualmente comunicava:

“Riguardo le prescrizioni n. 3 e 4, relative quattro serbatoi di stoccaggio del petrolio grezzo a tetto galleggiante presenti nel [REDACTED], in considerazione dell’indiscutibile miglioramento in termini di sicurezza e di prevenzione ambientale che l’eventuale realizzazione del doppiofondo rappresenta, nonché degli impatti significativi, in termini economici operativi, che le attività di ispezione interna degli stessi con cadenza quinquennale comporterebbero (tempi di fermata, costi, bonifica propedeutica), [REDACTED] ha deciso di procedere direttamente alla realizzazione dei doppi fondi indipendentemente dagli esiti delle verifiche, attraverso un programma quinquennale.

Detto programma prevede di realizzare i doppi fondi ai quattro serbatoi entro il 2017 con un intervento all’anno ed una con TIM sensi legata ai tempi necessari per adeguare i relativi contratti all’entità dei lavori: a tal proposito si fa presente che è stata già effettuata l’installazione del doppiofondo il serbatoio identificato da sigla V220TB001C, in quanto, essendo già in corso una manutenzione dello stesso, si è ritenuto opportuno procedere con i lavori, ottimizzando i tempi operativi di fermata e quelli economici l’intervento. I lavori di realizzazione del doppiofondo del serbatoio di stoccaggio olio V220TB001C e sono stati autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, divisione quarta, ufficio territoriale UNMIG di Napoli con provvedimento prot. n. 2996 del 19.07.2013, che, dopo l’attività eseguite, ne ha autorizzato anche la messa in esercizio con provvedimento prot. N. 4108 del 30/10/2013. In considerazione del programma adottato relativamente le specifiche prescrizioni del commento, una volta installati doppi fondi su tutti e quattro i serbatoi, si ritiene, proprio per l’ulteriore barriera di sicurezza disponibile, di poter procedere successivamente con le verifiche secondo la cadenza decennale adottata in precedenza”.

Il 25.05.2014 il Comitato effettuava la “verifica di ottemperanza”, redigendo il verbale di sopralluogo in data 26.05.2014 e stabilendo quanto segue:

--Rispetto al rilascio del Certificato Di Prevenzione Incendi che: “ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi [...] non si possa concludere con il positivo accertamento di sopralluogo in quanto: [...] dovranno essere ultimati tutti i lavori di cui al punto 1 e 2 delle prescrizioni impartite dal CTR nella seduta del 08.05.2013 [...]”

--rispetto all’adempimento delle prescrizioni impartite dal CTR nella seduta del 08.05.2013 che: “che sono in corso i lavori per l’adempimento delle prescrizioni 1 e 2 [...] secondo il cronoprogramma aggiornato trasmesso con nota [REDACTED] prot. 572 del 20.03.2014”;

-- rispetto all'adempimento delle altre prescrizioni impartite dal CTR nella seduta del 08.05.2013 che "sono state ottemperate le prescrizioni n. 3, 4 e 5 secondo quanto indicato nella nota [redacted] prot. 2074 del 14.11.2013", pur in assenza di segnali indicatori di attività future in tal senso.

Rispetto agli impegni assunti da [redacted], dagli atti risulta che:

1. fu stipulato un contratto tra la [redacted] [redacted], (individuato al n. 3500034365) il 13 giugno 2014, avente ad oggetto la realizzazione dei doppi fondo su 3 serbatoi di stoccaggio olio presso il [redacted] (figura in basso a pag. 52 della richiesta cautelare);

2. solo successivamente (quando ormai erano trascorsi due anni dall'impegno formalmente assunto) con nota del 06.11.2015 prot. n. 2408 l'ing. [redacted] subentrato all'indagato [redacted] nella direzione del [redacted] forniva il seguente cronoprogramma per la realizzazione dei doppi fondi:

-per il serbatoio A: realizzazione 2°/3° trimestre 2016;

-per il serbatoio B: realizzazione 1° trimestre 2017;

-per il serbatoio D: realizzazione 4° trimestre 2017

3. con missiva n. 1060 del 6 maggio 2016 l'ing. [redacted] ("il Gestore") chiedeva per l' [redacted] a UNMIG Napoli l'autorizzazione a procedere con i lavori di installazione del doppio fondo presso il serbatoio "D", missiva riscontrata dalla Divisione UNMIG di Napoli con propria nota autorizzatoria n. 2345 del 16 agosto 2016.

E', quindi, da collocare nel 2016 l'avvio dell'adempimento delle prescrizioni impartite dal CTR, come si evince dalla nota dell' [redacted] n. 2789 del 14 novembre 2016 indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Sicurezza, Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse, DIVISIONE IV, Sezione UNMIG di Napoli in cui si legge: "[...] il suddetto ritardo è stato causato dalla necessità di dover disporre del serbatoio di stoccaggio V220 TB OOID oggetto della presente, per la ripresa delle attività produttive dei [redacted], fermate il 31 marzo del 2016 a causa del sequestro preventivo da parte delle Autorità competenti del serbatoio per lo stoccaggio delle acque di strato provenienti dai processo di trattamento all'interno del [redacted], della vasca di stoccaggio delle acque di contro lavaggio e del pozzo di re-iniezione [redacted].

Acquisito il dato relativo all'omesso adempimento della promessa di realizzazione del doppio fondo dei serbatoi A, B e D, va verificato il regime dei controlli sullo stato degli stessi serbatoi che è rilevante alla luce della prescrizione data dal Comitato Tecnico.

Ciò, perché secondo la tesi accusatoria seguita nella richiesta cautelare, le "prescrizioni integrative" (previste dal Legislatore, prima, dal D.lvo 334/99 e, poi, dal D.lvo 105/2015) non furono rispettate nei termini stabiliti ed il loro mancato adempimento non fu rilevato dal CTR con la verifica effettuata in sede: l' [redacted], con la citata nota n. 2074, si era limitata a mere dichiarazioni programmatiche, assumendo di voler procedere all'installazione dei doppi fondi entro il quinquennio 2013 -2017 e di volere effettuare (dopo l'avvenuta installazione dei doppi fondi) le verifiche su di essi con cadenza decennale e non

quinquennale, come prescritto, di fatto, però, continuando a seguire i dettami di

L'ultimo punto merita una brevissima digressione.

L' [redacted], fondato negli Stati Uniti di America nel 1919 e con 625 membri aziendali appartenenti a compagnie petrolifere, opera nel campo dell'industria del petrolio e del gas naturale, offrendo, per quel che interessa il caso in esame, standard operativi utilizzati in tutto il mondo e realizzati sulla base di ricerche che vanno dalle analisi economiche ai test tossicologici.

Le disposizioni [redacted] hanno ad oggetto l'interno settore petrolifero e si estendono alla protezione dell'ambiente, indicando collaudate, solide tecnologie, pratiche operative e attrezzature e materiali sicuri e intercambiabili.

API 653 Std. 2003 3/E, dichiaratamente utilizzata per l'attività del [redacted] come linea guida, aggiornata con l'addendum 3 del febbraio 2008, ha una sezione, la n. 6, dedicata all'ispezione interna dei serbatoi, alla frequenza dei controlli da attuare (6.2), ai criteri da utilizzare per determinare gli intervalli fra le ispezioni.

Rilevano, quindi, le seguenti raccomandazioni date per determinare l'intervallo delle ispezioni interne dei serbatoi, dovendo essere tenuti presenti i seguenti indici:

- a) la natura del prodotto stoccato;
- b) il risultato dei controlli di manutenzione visiva;
- c) il grado di tolleranza e il rateo di corrosione;
- d) i sistemi di prevenzione della corrosione;
- e) l'ubicazione dei serbatoi (i.e. zone isolate o ad alto rischio);
- f) il potenziale rischio di inquinamento atmosferico o idrico;
- g) sistemi di rilevamento perdite;
- h) cambio delle metodiche operative (i.e. frequenza di riempimento ciclico in frequente messa a terra delle gambe di supporto del tetto galleggiante);
- i) Requisiti giurisdizionali;
- j) Cambiamenti nei servizi
o (inclusi cambiamenti in fondi d'acqua)
- k) L'esistenza di un doppio fondo o una barriera di prevenzione del rilascio.

Rispetto ai dati elencati, al successivo punto 6.4.2. della pubblicazione relativo a "inspection intervals", viene raccomandato che: *"Gli intervalli delle ispezioni interne devono essere determinati dal rateo di corrosione misurato durante le precedenti ispezioni o anticipato sulla base dell'esperienza maturata con serbatoi in simili condizioni di esercizio. Normalmente, si controllerà il rateo di corrosione del fondo e l'intervallo di ispezione sarà dettato dalle misurazioni o previsioni del rateo di corrosione e dal calcolo dello spessore minimo richiesto per il fondo del serbatoio. L'effettivo intervallo di ispezione effettivo deve essere impostato in modo tale da garantire che gli spessori minimi della piastra di base all'ispezione successiva non siano*

inferiori ai valori elencati nella tabella 6-1 In nessun caso, tuttavia, l'intervallo di ispezione interna deve superare i 20 anni".

Al punto 6.4.2.2 significativamente è riportato che "Quando i ratei di corrosione non sono noti e non sono praticabili simili esperienze di servizio per stimare lo spessore minimo della piastra inferiore alla prossima ispezione, l'intervallo di ispezione interna non può eccedere i 10 anni".

Nelle raccomandazioni costituisce dato significativo, in relazione alla frequenza dei controlli, anche la natura del prodotto stoccato di cui pure si dirà fra breve.

Dopo avere ricordato che la politica di controllo seguita dall' [redacted] nel [redacted] era quella dell'intervallo decennale nell'ispezione interna dei serbatoi (si badi raccomandata in assenza di indicazioni concrete sul rateo di corrosione dei serbatoi), va rilevato che le prime manutenzioni sui serbatoi "A", "B" e "C" risultano eseguite tra il 2009 e il 2010, sotto la vigenza della quarta edizione della pubblicazione API 653 (che al punto 6.4.2.1 prevedeva "L'intervallo dal servizio iniziale fino al controllo interno iniziale non deve superare i 10 anni") con gli esiti di seguito riportati:

08.2009	V-220-TB-001-A	Rivestimento interno degradato per il 40% della superficie, trincarino incluso, corrosioni crateriformi con Asp massimo di 0.5 mm, pozzetti in buono stato. I CND non hanno evidenziato riduzioni di spessore degni di nota.	Api 653 - 4 ^a Ed. April. 2009	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fondo degradato (40%) ➤ Riduzioni di spessore (0.5 mm)
Marzo 2010	V-220-TB-001-B	Rivestimento Interno degradato del 50%. I CND non hanno evidenziato riduzioni di spessore degni di nota	Api 653 - 4 ^a Ed. April. 2009	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fondo degradato (50%); ➤ Riduzioni di spessore (N.N.)
Giugno 2009	V-220-TB-001-C	Rivestimento interno	Api 653 -	➤ Fondo degradato (40%);

		degradato per il 40% della superficie. I CND non hanno evidenziato riduzioni di spessore degni di nota tranne che per un serpentino interno del, dove è stato rilevato un calo di spessore pari a 1.2 mm.	4 ^a Ed. April. 2009	➤ Riduzioni di spessore (1.2 mm)
--	--	---	--------------------------------	----------------------------------

In precedenza, nel **novembre 2008** era stata effettuata la manutenzione sul serbatoio V-220-TB-001-D che aveva evidenziato un degrado della superficie interna pari al 70%.

Riepilogando sinteticamente, dagli atti risulta che

---Il serbatoio V-220-TB-001-A è stato ispezionato internamente ad agosto 2009 (con verifica del rivestimento interno degradato al 40%) ed il 10.12-5.13 (due fori passanti con diametro equivalente di 25 mm), con programmazione della successiva ispezione interna decennale (quindi nel 2023);

---Il serbatoio V-220-TB-001-B marzo 2010 (con verifica del rivestimento interno degradato al 50%) e programmazione della successiva ispezione decennale il 2020;

---Il serbatoio V-220-TB-001-C giugno 2009 (con verifica del rivestimento interno degradato al 40%) e il 4.2013-10-2013 (in cui risultarono gravi forme di corrosione e fori passanti sul fondo). Prima della programmata, successiva, ispezione decennale intervenne per questo serbatoio la realizzazione del doppio fondo ad aprile 2013;

---Il serbatoio V-220-TB-001-D novembre 2008 (con verifica del rivestimento degradato al 70%), con programma della successiva ispezione decennale il 2018.

Risulta, inoltre, dagli atti che, nel 2012/2013, a distanza di circa tre anni furono eseguite nuove ispezioni sui serbatoi "A" e "C" che nella precedente verifica avevano evidenziato riduzioni di spessore pari al 40%.

Dai report delle manutenzioni sul serbatoio A e C (redatti a cura [redacted]), emerge che sul serbatoio A (report del 29.10.12) furono trovati fori passanti entrambi sulle lamiere del trincarino contrassegnate dai numeri 13 e 15 (cfr. 68 e 69 della richiesta) con rilevata perdita dal foro n. 13 e fu scelta la strada della "riparazione del fondo", non accompagnata dall'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 242 co. 1 del D.lvo 152/2006³.

³ La disposizione in parola recita: "Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo

Nello schema allegato alla nota n. 685 del 3 marzo 2017 sono state riepilogate le manutenzioni interne svolte presso i serbatoi del con “fondo non in esercizio” (cfr. pagg. 54-56 della richiesta cautelare) condotte secondo le linee guida API 653 dettate dall’⁴.

Un’attenta lettura della nota rende evidente i seguenti aspetti, probatoriamente significativi.

Le ispezioni con il serbatoio **non in esercizio** sono state fatte secondo la cronologia già indicata, ossia:

serbatoio A): il 2009 e a ottobre 2012-maggio 2013;

serbatoio B): il 2010;

serbatoio C): il 2009

serbatoio D) novembre 2008.

Le ispezioni ulteriormente indicate, con serbatoio **in esercizio**, sono state svolte:

per il serbatoio A): ad agosto ed ottobre 2014, a dicembre 2016 ed a febbraio 2017;

per il serbatoio B): a dicembre 2010, a luglio ed agosto 2014 ed a febbraio 2017;

per il serbatoio C): ad agosto e novembre 2014, a novembre 2016;

per il serbatoio D): ad agosto ed ottobre 2014, a dicembre 2016 ed a febbraio 2017.

Infine, va osservato che sulla questione della classificazione del greggio (rilevante per la frequenza dei controlli per il riferimento API alla “natura del prodotto stoccato”), dopo l’incidente rilevato in data 3 febbraio, con la comunicazione del 19.06.2017 -n. prot. 14397-, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali rendeva noto che vi era una discrasia tra la classificazione del petrolio estratto in e quella del greggio della Raffineria di Taranto, ritenendo che la prima avrebbe dovuto avere la stessa classe di pericolosità della seconda, in ossequio al principio di maggior cautela ispirato dalla Direttiva Seveso.

Il Ministero concludeva: “Si ritiene pertanto che sia in base alla definizione di incidente rilevante di cui all’art. 3 del Dlgs 105/2015 che alla luce delle predette considerazioni riguardanti la classificazione del petrolio greggio, sussistano i presupposti per considerare l’emissione di idrocarburi riscontrata nello stabilimento quale incidente rilevante ai sensi dell’art. 25 del Dlgs 105/2015”.

Risulta che non ha condiviso la decisione e ha impugnato la citata nota n. 14397 del giugno 2017 con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

304, comma 2. La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione”.

⁴ Nella nota 685 del 03.03.2017 rinvia all’edizione 2014 dell’API 653, tuttavia appare corretta l’impostazione accusatoria secondo la quale va operato il rinvio alle norme tecniche vigenti all’epoca delle ispezioni del 2008/2009 e del 2012/2013 e dunque alla Terza edizione del 2003, come aggiornata nel febbraio 2008.

Parte seconda. La contaminazione ambientale.

Va premesso che, secondo la normativa che definisce il “sito potenzialmente contaminato” di cui all’art. 240 co.1 lett. d) del D.lvo 152/2006 e s.m.i., si è in presenza di un evento di contaminazione solo se gli accertamenti analitici sulle matrici ambientali attinte rilevano il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione che, come si vedrà, è quanto verificatosi nel caso in esame.

Il Ministero dell’Ambiente-Direzione Generale V.A., ha dato mandato ad apposita commissione, nominata con decreto 204 del 06.07.2017, di effettuare un sopralluogo *post-incidente* presso il [REDACTED], i cui esiti sono stati riportati nella relazione del 30 ottobre 2017, in atti.

Al punto 4 della relazione si legge quanto segue:

“Il [REDACTED] è soggetto a notifica di cui all’art. 13 D.lgs 105/2015 con gli ulteriori obblighi di cui all’art. 15 del medesimo decreto per effetto del superamento dei limiti di soglia per la categoria P5c di cui all’allegato 1 Parte 1 colonna 3 del succitato decreto”.

Nella relazione, al punto 5, i fatti in esame sono riportati nei seguenti termini:

“[...] avvenuto in data 3 febbraio 2017 quando all’interno di un pozzetto al di fuori del perimetro del [REDACTED] son state rinvenute acque contaminate da idrocarburi che fluivano all’interno di una condotta fognaria collegata all’impianto di trattamento ASI. [...] A seguito di ulteriori indagini (esecuzioni di scavi nell’area interna al [REDACTED] e ispezioni sulle aste fognarie esterne al [REDACTED] che hanno comportato al rinvenimento di acque sotterranee contaminate da idrocarburi e di presenza di idrocarburi nelle aste fognarie esterne lo stabilimento si è potuto accertare che si era in presenza di un’emissione incontrollata di idrocarburi nel sottosuolo e nell’acquifero sottostanti il [REDACTED] e di una migrazione della contaminazione nelle zone esterne al perimetro dell’impianto.

I risultati delle indagini condotte sui serbatoi dopo la loro messa fuori esercizio per l’installazione dei doppi fondi hanno permesso di accertare che l’evento è consistito nella perdita di contenimento del serbatoio D causata dalla corrosione del fondo, trafileamento del prodotto negli strati sottostanti il fondo del serbatoio stesso (lato fondazione) per la probabile presenza di fessurazioni nella guaina bituminosa (flessibile) presumibilmente al contatto di questa con la donazione anulare (rigida) in calcestruzzo. Ciò ha provocato la migrazione verticale del greggio dalla zona insatura dei terreni sottostanti i serbatoi verso la zona satura (acquifero sotterraneo) a circa 6 metri di profondità [...]”.

Al punto 6, relativo alle “conseguenze dell’evento”, si espone che:

“...la perdita di contenimento ha causato come conseguenza, la formazione di prodotto surnatante sulla superficie della falda superficiale e la contaminazione

delle acque sotterranee per una estensione di circa 26.000 mq. Per contaminazione si intende un superamento degli standard di cui alla normativa vigente in tema di qualità/protezione/bonifica delle acque sotterranee. [...]”.

Dopo aver ampiamente descritto i fatti e passato in rassegna la documentazione prodotta dal gestore, i membri della commissione post-incidente, al punto 8, concludevano per definire l'evento del 3 febbraio 2017 un “incidente rilevante” secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lett. o) del D.Lvo 105/2015, trattandosi di un evento conseguente una perdita incontrollata di circa 400 tonnellate di petrolio greggio, da un serbatoio di stoccaggio, e la loro emissione nell'ambiente circostante (sottosuolo e acque sotterranee).

La Commissione rilevava, infine, che: “il CTR Basilicata, peraltro, all'atto del rilascio del parere tecnico conclusivo nel 2013 (trasmesso con nota 1797 del 14.05.2013) aveva comunque prescritto l'aumento della frequenza degli intervalli di manutenzione straordinaria sui serbatoi atmosferici dai 10 ai 5 anni, nonché di prendere in considerazione, sulla scorta dell'esito di dette manutenzioni, l'inserimento dei doppi fondi. Tale prescrizione doveva essere attuata nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre i 180 giorni dalla notifica del PTC. Il gestore con nota prot. 2074 del 14.11.2013 ha proposto direttamente la realizzazione dei doppi fondi da concludersi, secondo le tempistiche contenute nella stessa nota, entro il 2017”.

La Commissione ha, infine, ritenuto che il gestore, nelle more dell'espletamento del piano di manutenzione e del completamento dei lavori di cui alla nota del CTR, avrebbe dovuto adottare misure tecnico-gestionali di prevenzione e protezione di tipo “compensativo” ovvero volte ad impedire/monitorare perdite di contenimento di prodotto dal fondo dei serbatoi non provvisti di doppio fondo e/o di mitigare le conseguenze di tali perdite anche alla luce degli eventi occorsi sui serbatoi A e C).

Tenendo conto dei dati emersi con i sopralluoghi e ai fini di un corretto inquadramento della vicenda, in data 06.03.2017 la Procura della Repubblica di Potenza affidava al dott. [REDACTED] una consulenza tecnica, ponendo i seguenti quesiti:

“Esaminata tutta la documentazione in atti e quella che verrà eventualmente acquisita dalla P.G. operante, compresi i risultati delle analisi già eseguite, effettuati i necessari sopralluoghi e le eventuali ulteriori analisi ritenute necessarie (che questa Procura provvederà ad autorizzare), individuato il reticolo idrografico dell'area sottostante e circostante il [REDACTED], dica il consulente se le matrici ambientali siano state attinte da inquinanti riconducibili al ciclo produttivo del [REDACTED], quindi quale sia stata la loro diffusione internamente ed esternamente al [REDACTED], tanto a livello sotterraneo quanto superficiale in relazione al suolo e alle acque; dica se si tratti di inquinanti pericolosi per l'uomo, gli animali, la natura in genere e se vi sia stata una compromissione o un deterioramento, specificando in quale misura, delle acque sotterranee e/o superficiali, del suolo e del sottosuolo e precisando se ciò sia avvenuto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; evidenzi quant'altro utile a fini di giustizia”.

Il successivo 24 aprile 2017 veniva nominato, quale ausiliare di P.G., [REDACTED] tecnico dell'ISPRA, al quale era chiesto, sulla base della documentazione già agli atti o eventualmente da acquisire e della strutturazione dello stabilimento [REDACTED]:

a) di individuare l'origine e la causa della fuoriuscita di sostanze contaminanti (idrocarburi verosimilmente greggio, surnatante) in atto dal [REDACTED] verso le aree circostanti;

b) di verificare se [REDACTED] avesse effettuato la manutenzione dei serbatoi secondo quanto prescritto dal Comitato Tecnico Regionale per la Basilicata con delibera del 9 maggio 2013 (nell'ambito della valutazione dell'aggiornamento quinquennale del Rapporto di Sicurezza dello Stabilimento ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 334/1999 – ora D.Lgs 105/2015) e secondo le best practice vincolanti in materia.

L'attività del tecnico si esplicherà essenzialmente nella ricostruzione dei diversi passaggi interlocutori fra [REDACTED] e CTR di cui si darà conto nel presente provvedimento.

Con la relazione del luglio 2017, il Dott. [REDACTED] ha dato risposta ai quesiti.

In primo luogo, questi ha confermato che le matrici ambientali sono state attinte da inquinanti riconducibili al ciclo produttivo del [REDACTED], affermando (cfr. la risposta dettagliata è stata integralmente riportata a pag. 83 della richiesta cautelare cui si rimanda):

“In merito alla circostanza che le matrici ambientali siano state attinte da sostanze riconducibili al ciclo produttivo del [REDACTED], le ricostruzioni operate da [REDACTED] nei modelli concettuali preliminari in sede di PdC e MiSE, la stessa individuazione delle ipotetiche sorgenti primarie di contaminazione, i serbatoi V-220TB-001A e V-220TB-001D, le attività in corso per fronteggiare il grave episodio di contaminazione, l'assenza di realtà industriali nell'area che possono competere per sostanze idrocarburiche trattate con il COVA stesso, non lascia dubbi circa la provenienza della contaminazione che certamente è da associare all'attività del [REDACTED].”

In secondo luogo, in merito al quesito relativo alla diffusione di greggio interna ed esterna al [REDACTED], tanto a livello sotterraneo quanto superficiale, rispetto al suolo, sottosuolo e alle acque, riportando la posizione dell' [REDACTED] -secondo cui la Tavola n. 9 dell'Annesso 2 al Piano di Caratterizzazione (Planimetria riportante le aree impattate dal surnatante al 27.03.2017) rappresentava la diffusione areale della contaminazione delle acque sotterranee alla data di riferimento- il consulente ha, però, precisato che la tavola in questione riportava l'estensione indicativa del plume del surnatante sulla base della presenza di sostanza idrocarburica nei piezometri (segnati nella tavola in “rosso”), reputando che anche quelli segnati in “verde” non sarebbero esenti da contaminazione da sostanze, diverse da surnante, comunque riconducibili all'attività del [REDACTED].

In terzo luogo, ai fini della determinazione dell'area interessata dall'inquinamento, sono altresì state ritenute dal consulente “fuorvianti” altre due cartografie prodotte da [REDACTED] nel PdC del 11.04.2017 attinenti l'inquinamento nella zona industriale per le matrici acque sotterranee, suolo-sottosuolo e acque superficiali al di fuori dell'area industriale, per le quali, il [REDACTED], ne ha proposto la rielaborazione.

Rispetto alla cartografia della diffusione dell'inquinamento nelle acque sotterranee, il consulente ha precisato che sono stati considerati come "contaminati" sia i piezometri che alla data del campionamento hanno evidenziato parametri superiori alle Concertazioni soglia di Contaminazione di cui al D.lgs 152/2006, allegato 5, alla Parte IV del titolo V, Tabella 2-Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee-, sia i piezometri in cui è stata rinvenuta la presenza di surnatante alla data del 27.03.2017. Nella rielaborazione, quindi, sono state ritenute utili, ai fini dello studio della diffusione della contaminazione, tanto le acque contaminate da parametri riconducibili a sostanze idrocarburiche, sia da metalli, quali ferro e manganese, che nell'area presentano una certa diffusione, in prima approssimazione congruente con la presenza delle sostanze idrocarburiche.

Per quanto riguarda le acque superficiali (cfr. pagg. 68 e segg della consulenza del Dott. [REDACTED], in parte riportata alle pagg. 85-88 della richiesta, da intendere sul punto richiamate), per brevità ed in sintesi va riportato che il tecnico ha ritenuto contaminate le acque all'uscita della [REDACTED], a causa della presenza di Solventi Organici Aromatici (SOA) nei punti di prelievi 1 (a valle della SS. 598) rilevati dal 9.03.17 al 16.04.17 ed al punto 1 bis (a monte della SS 598) pure rilevati dal 3.04.17 al 15.04.17 (ma anche sino al 19.04.17).

Va ricordato che, dopo la comunicazione [REDACTED] del 13 aprile 2017, la Regione chiese di provvedere all'interruzione del flusso in uscita dal dreno in direzione della valle, sicchè il contributo di acque provenienti dalla [REDACTED] è, allo stato attuale, intercettato dal sistema di emungimento creato dopo la nota della Regione Basilicata ed è per questo che si è avuta la diminuzione della concentrazione di ferro e manganese.

Il consulente ha tenuto conto delle classificazioni in materia (cfr. pagg. 86 e 87 della consulenza) per il petrolio greggio (in concreto una miscela complessa di idrocarburi) a rischio infiammabilità, con proprietà nocive tossicologiche, prodotto classificato cancerogeno di categoria 2, con deleteri effetti sull'ambiente, essendo poco solubile e scarsamente biodegradabile.

Il consulente ha reputato che le principali matrici ambientali di parte del territorio interna ed esterna al [REDACTED] siano state contaminate, pur non potendosi esprimere sulla gravità del deterioramento e sull'ipotesi di irreversibilità del danneggiamento, essendo in corso l'attività di MISE ed essendo prevedibile un'influenza delle condizioni atmosferiche stagionali (incipiente autunno all'epoca della valutazione) sulla possibilità di migrazione a valle delle sostanze idrocarburiche trattenute nel terreno.

Ha ritenuto, in sostanza, il dott. [REDACTED] che il grado di efficacia delle operazioni intraprese si potrà rilevare solo quando, concluse le operazioni di MISE, si sarà avuta la caratterizzazione definitiva dell'area "ad oggi, non avendo certezza neanche sull'individuazione certa della sorgente primaria, non si è in grado di sapere nemmeno quanta sostanza idrocarburica sia stata riversata nelle matrici ambientali".

Con integrazione di consulenza (dell'11.10.2017) il CTP ha valutato che l'intercettazione delle acque provenienti dal dreno allo sbocco della [REDACTED] (disposta da [REDACTED] su

richiesta dell'ARPAB con nota del 14.04.17) abbia menomato il reticolo idrografico esistente, avendo rilevato quanto segue, testualmente riportato: "Si evidenzia che il tratto di impluvio menomato dalla sua primaria funzione di garantire il deflusso delle acque circolanti, attraversa una zona che il piano regolatore del comune di [REDACTED] destina all'attività agricola. Nel corso del sopralluogo del 20.06.2017 sono state trovate un a pompa di emungimento e relative tubazioni, nei pressi dell'impluvio nel tratto a fianco dell'area pozzo monte alpi 9, che testimonierebbero un recente uso ai fini agricoli della risorsa idrica compromessa".

Rispetto alla ACQUE SOTTERRANE (cfr. pag. 91 della richiesta) i piezometri posizionati hanno rilevato, all'interno ed all'esterno del [REDACTED], acque sotterranee che presentavano surnante e, rispetto ad alcuni parametri, valori di concentrazione superiori a quelli della soglia di contaminazione (CSC di cui alla tabella A 2, ALLEGATO 5 parte IV del Titolo V del Dlgs 152/2006), secondo quanto emerso dalle analisi ENI, dalle analisi ARPAB su campioni di acque sotterranee prelevate secondo quanto riportato nei rapporti di prova relativi ai piezometri SESTARPAB4, SEST83, SEST84, SEST89, SEST90 (pag. 92 della richiesta).

Per le MATRICI SUOLO E SOTTOSUOLO (cfr. pag. 92 della richiesta) è risultata la grave compromissione di dette matrici secondo quanto riportato dal consulente nella parte del suo elaborato relativa alla contaminazione delle matrici ambientali, comprovata dal superamento dei valori di concentrazione soglia della contaminazione (CSC) rilevata per i parametri specificamente indicati (quali etilbenzene, Xilene ed altri) sui campioni prelevati lungo la verticale di sondaggio SEST18, SEST82, SEST83, SEST 86, SEST91, valutazione questa confermata dai dati dei report mensili del periodo febbraio-aprile 2018 inoltrati da ENI.

In particolare, dall'esame del report del mese di febbraio 2018 è risultato che, a distanza di un anno dalla fuoriuscita di surnante, si rilevano i seguenti dati:

- il superamento del parametro Benzene (38 µg/l a fronte di una CSC di 1 µg/l), rilevato al PUNTO_01_BIS in data 5/02/2018 (si tratta del punto ubicato a valle idrogeologico della zona industriale subito a monte della SS 598).
- In area esterna al COVA in corrispondenza dei punti SEST40 e SEST48, si confermano i superamenti per il parametro Sommatoria Organoalogenati (rispettivamente pari a 143 µg/l e 18,5 µg/l), da attribuirsi ai parametri Tetracloroetilene e Tricloroetilene.
- Si confermano i superamenti della CSC relativi al parametro idrocarburi totali come n-esano in corrispondenza dei punti SEST49 e SEST50, con valori inferiori (pari rispettivamente a 2.500 µg/l e 1.250 µg/l) rispetto a quelli riscontrati nel corso del monitoraggio di gennaio 2018 (rispettivamente pari a 2.660 µg/l e 15.200 µg/l).
- Nel SEST49 è stato inoltre confermato il superamento per il tetracloroetilene riscontrato a gennaio 2018; l'attuale concentrazione è risultata pari a 2,65 µg/l a fronte di una CSC di 1,1 µg/l.
- Nel PZ03 si conferma un lieve superamento del triclorometano (0,153 µg/l a fronte di una CSC di 0,15 µg/l) e si evidenziano inoltre anche le non conformità in

corrispondenza di S67 e SARPAB05 nei quali sono state rilevate concentrazioni rispettivamente pari a 0,175 µg/l e 0,45 µg/l.

• Vi sono ancora una quindicina di piezometri in cui la stessa Eni rileva la presenza di surnatante in varie quantità (vedi Tabella 1 – ISPRA WG mensile febbraio.xlsx).

Inoltre, l'estrema difficoltà delle condizioni della bonifica dei terreni interessati dall'inquinamento si ricava, più recentemente, da quanto riportato nella nota n. 2018-0020533 del 5.12.18 del Dirigente dell'Ufficio suolo e Rifiuti del Dipartimento ARPAB di ██████ che ha evidenziato la soglia di concentrazione per il parametro Manganese superiore a quella consentita in area interna al ██████ e nell'impluvio della ██████ ██████ ove, quale termine estremo previsto nel P.d.C., è risultata essere superiore di otto volte il limite consentito.

Si tratta della stessa zona, situata a valle del ██████ sulla direttrice segnata dal ██████ ██████ in cui, con campionamento del 1° febbraio 2018 risultava il superamento del CdS per il parametro *Berillio* (cfr. Nota NOE del 29.10.18 ed allegati, in atti).

La compromissione delle acque superficiali (per lo squilibrio funzionale della matrice) è imputabile alla sottrazione delle acque alla loro destinazione cui va aggiunta la compromissione "significativa" della qualità delle acque superficiali per le concentrazioni riscontrate, come dimostrato dai provvedimenti, prima, di interruzione del flusso in uscita, poi, di sospensione per 90 gg dell'attività alla luce dei dati riportati nella delibera (cfr. pagg. 90 e 91 della richiesta cautelare, cfr. Cass. Sent. n. 46170/16 del 21.09.16).

Parte terza. Le Cause della contaminazione.

Secondo la ricostruzione effettuata, già nell'immediatezza, in seguito alle verifiche condotte dopo il 1° febbraio 2017 si giunse ad individuare nella zona dei serbatoi posta all'interno del ██████ il punto da cui era iniziata la dispersione del greggio.

Si è avuto modo di ricordare che, secondo quanto riportato nel Piano di Caratterizzazione, le perdite di greggio sono originate dai serbatoi A) e D) e che, secondo quanto appurato dalla Commissione Ministeriale nominata il 6.07.2017, lo sversamento è da imputare alla **perdita di contenimento del serbatoio D causata dalla corrosione del fondo.**

Secondo l'impostazione accusatoria, invece, il disastro ambientale è derivato da uno **stillicidio di greggio provocato dal difetto di contenimento di tutti e quattro i serbatoi del ██████, tutti interessati da fenomeni relevantissimi di corrosione del fondo, noti, persino studiati e volutamente ignorati dai vertici aziendali nonostante la gravità delle possibili conseguenze.**

A parere di questo Giudice, secondo quello che si illustrerà fra breve, in merito alla causa specifica del disastro sono presenti in atti elementi che dimostrano, senza dubbio, l'esistenza di perdite dai serbatoi A, B, C e D rilevanti, risalenti nel tempo,

prolungate e, soprattutto, ben note al [redacted], volutamente ignorate per non compromettere l'efficienza e la redditività dell'attività svolta all'interno del [redacted], attività evidentemente considerata, in un'ottica meramente economica, come semplice segmento dell'azione di impresa e del tutto sganciata dal contesto ambientale in cui era svolta.

Come si vedrà, tutto lo sforzo dei responsabili locali, con l'avallo degli organi di vertice della società, è stato quello di "silenziare" le criticità via via emerse in tutta la loro gravità allo scopo di evitare che le inevitabili problematiche ambientali rendessero il [redacted] l'anello debole della catena produttiva, considerato l'interdipendenza con la struttura di Taranto.

A conferma dell'assunto milita indubbiamente quanto riferito da Domenico Di Donato che, in qualità di ispettore di impianti presso l'Istituto Italiano di Saldature (struttura altamente specializzata cui si era rivolta [redacted]), ha svolto le ispezioni sui serbatoi di stoccaggio del [redacted].

Sentito dagli inquirenti in data 3 maggio 2018, [redacted] riferiva che, al suo arrivo presso il [redacted] nel 2012, aveva rilevato che non esisteva un ufficio ispezione, in seguito costituito da lui e dipendenti [redacted].

[redacted] estensore degli elaborati dell'ISS relativi alle ispezioni svolte sui serbatoi A e C (rispettivamente nel 2012 e nel 2013), confermava che tali eventi non erano stati comunicati dalla società, nonostante gli obblighi imposti dall'art. 242 D.lgs 152/06.

[redacted] ricordava che: "Dagli operatori del [redacted] nel 2012 fu riscontrato sul fondo una perdita sul serbatoio A: usciva sul fondo acqua e olio, cioè petrolio, l'ho constatato anche visivamente. C'era una fontana che usciva tra il fondo e il basamento. (...) La perdita era copiosa, era una fontana, che andava a finire nel bacino, proveniva da un foro. [redacted] ha provveduto a convogliare la perdita in opportune taniche, circoscrivendo il fondo bacino con panni assorbenti. Il prodotto dovrebbe essere stato recuperato e re-immesso in produzione. Il buco era grande in questo caso e era vicino al mantello, ma se il buco è verso il centro, io non me ne accorgo, perché il bacino intercetta solo le perdite catastrofiche, come un collasso della struttura, diverso è il problema del buco da corrosione passante nel centro. Questo buco era grande all'incirca 7/8 cm di diametro, ma ovviamente non è iniziato come buco così grande prima sarà stato di un centimetro". Rispetto alla perdita nel 2013 dal serbatoio C, [redacted] dichiarava: "Si come risulta dal mio rapporto ispettivo sul serbatoio C, a pag. 16 c'è la foto del buco, il foro passante, in cui noi infilammo un bastone di legno che penetrò dentro per circa 20 cm. Si era mangiata completamente l'asfalto. La corrosione era a circa 77 centimetri dal mantello verso l'interno e la profondità era di 27 centimetri. Usciva acqua dal serbatoio C, perché c'era un battente di acqua di 80 cm; mentre usciva acqua [redacted] svuotava il serbatoio. Non sono in grado di dire se il massetto abbia assorbito tutto, sicuro che qualcosa è passato perché c'era il foro".

[redacted] aggiungeva: "Certo possiamo dire che le ispezioni sul serbatoio A e C sono state determinate solo dal fatto che c'è stata la perdita. Per quello che io ho potuto

appurare la politica del ██████ è di ispezione decennale perché per il ██████ esiste solo la produzione, nelle raffinerie invece c'è un piano delle ispezioni. Al ██████ le ispezioni si fanno solo quando per altre esigenze la linea o il serbatoio si ferma. Mentre dovrebbe essere il contrario, noi ispettori dovremmo dire quando e dove fare le ispezioni”.

L'ispettore precisava che il serbatoio A era stato fermo da ottobre 2012 a marzo 2013, finché non aveva iniziato a perdere il serbatoio C. Solo a quel punto erano stati i fatti i lavori sul serbatoio A (sostanziatosi nel cambio del trincarino e l'aggiunta di “pezze”); non si era, però, proceduto alla realizzazione del doppiofondo, poiché con due soli serbatoi in esercizio la produzione sarebbe diminuita.

Rispetto agli altri serbatoi, ██████ ha riferito quanto segue:

“Io avevo già detto a tutti, in vari step, che i serbatoi B e D che stavano accanto ai serbatoi A e C, che già avevano perso, dovevano essere nella stessa condizione e pertanto chiedo cosa aspettassimo ad ispezionarli. Era ovvio ad una persona di media intelligenza che la condizione dovesse essere la stessa. A quel tempo c'era ██████, a lui avevamo presentato lo stato dei serbatoi. Ma non ho avuto alcun feedback. A quel tempo il petrolio costava anche tanto. Tutti i rapporti che noi facevamo arrivavano a ██████, che doveva firmare per fare i lavori, così per il serbatoio A ha firmato solo a marzo”.

Interrogato sullo stato del serbatoio D, quello da cui era originata la perdita per il Ministero e l'█████ -il cui rivestimento interno era risultato nel 2008 degradato per il 70%-, ██████ replicava: “E' stato sottovalutato il dato emerso nel 2008, perché è più facile che i batteri vengano in una zona nuda piuttosto che sulla superficie; tanto più alla luce delle perdite riscontrate sul serbatoio A nel 2012 e sul serbatoio C nel 2013”.

Significativa rispetto alle considerazioni sulle cause della contaminazione svolte in precedenza è la valutazione fatta da ██████ sulle cause di dispersione del greggio, per lui da imputare, non solo, ai fori ritrovati nel serbatoio D e dunque ad un evento istantaneo o comunque di breve tempo, ma piuttosto ad uno stillicidio in corso da 7/8 anni, valutazione spiegata nei seguenti termini:

“A mio avviso tutto quello che è stato trovato sotto, tutto il greggio recuperato, è il risultato di 7/8 anni di perdite. Questo lo dico in base all'ispezione visiva che io ho fatto, ai fori che ho visto. È uno stato uno stillicidio. I fori sul serbatoio D erano nelle parti periferiche, per le loro dimensioni la perdita non può provenire solo da lì alla luce del quantitativo di greggio perso. (...) Ritengo che questo greggio disperso non sia riconducibile solo al serbatoio D, questo greggio è stato perso negli anni anche dagli altri serbatoi, altrimenti vorrebbe dire che il D perde da almeno 15 anni. Questa opinione è condivisa dai colleghi ██████ con cui ho parlato in modo confidenziale. Posso dirle che in base ai fori trovati nel serbatoio D, per le loro dimensioni, non è possibile che 400 tonnellate provengano tutte da lì. Del resto altrimenti non si capirebbe poi la fretta messa nel fare tutti i doppiofondi.

Io penso che lo sversamento sia in parte antecedente al 2012, cioè antecedente alla perdita rilevata nel serbatoio A e, che già sversavano da prima”.

Ancora, secondo [REDACTED]: *“Sul serbatoio B dall'ispezione abbiamo visto delle corrosioni generalizzate e poi tolto il trincarino abbiamo accertato l'esistenza anche di fori passanti, che prima non erano visibili perché occluse dalle scaglie di ossido presenti. Quindi la perdita poteva provenire anche da questo serbatoio.”*

[REDACTED] altamente qualificato per il ruolo ricoperto e l'intervento sul campo, ha, quindi, avallato in pieno la ricostruzione della Pubblica Accusa sullo stillicidio di greggio, durato anni, dal fondo di tutti i serbatoi, anche dal fondo del serbatoio B.

Sulla stessa questione, sentito nel corso delle indagini, [REDACTED], tecnico [REDACTED], assunto a s.i. riferiva che, tempo prima, era stata riscontrata la presenza di idrocarburi nel lago della [REDACTED], che è un laghetto artificiale, che si trova a ridosso dell'area industriale di [REDACTED].

Sul tema della risalenza nel tempo del problema e della sua conoscenza, è emerso che nell'anno 2013 l'[REDACTED] aveva dato incarico di studiare le cause della corrosione riscontrata nel serbatoio C al [REDACTED], esperto in servizio presso il Dipartimento di chimica del Politecnico di Milano.

Sentito a sommarie informazioni, il [REDACTED] ha riferito che la causa della corrosione era stata individuata in: *“Una insufficiente protezione catodica. La protezione catodica è una tecnica elettrochimica per prevenire la corrosione, la protezione catodica sposta il processo di corrosione del ferro a carico dell'anodo; bisogna mettere un numero di anodi sufficienti ad attrarre su di sé la corrosione in modo che non si riversi sul ferro. Il numero di anodi sufficienti è determinato in relazione alla porzione di ferro esposta, per ridurre tale porzione si procede a verniciare la superficie. Io metto un numero di anodi sufficiente a proteggere la superficie esposta. C'è stato un degrado del rivestimento per cui il numero di anodi non era più sufficiente. È stata stimata una velocità di corrosione tra i due e tre millimetri l'anno; invece la velocità di corrosione sarebbe stata prossima allo 0 (zero) dove fosse stata operante correttamente la protezione catodica”.*

Rispetto alle verifiche effettuate, il [REDACTED] ha chiarito:

“Dopo circa 15 anni dall'installazione del serbatoio C c'è stato un evento di perforazione severa del suddetto serbatoio. Cosa che non deve verificarsi. Devo distinguere al riguardo: ci sono due problematiche, una è quella della corrosione interna, una quella della corrosione esterna. In base alla mia esperienza la corrosione interna è un evento piuttosto eccezionale. Un serbatoio deve mantenere una vita attiva in sicurezza per almeno 50 anni, fermo restando le ispezioni. [REDACTED] ci portò le lamiere e i residui degli anodi prelevati, poi ho visto la documentazione fotografica, le analisi sui fluidi in oggetto e mi hanno dichiarato le condizioni operative. Quindi noi abbiamo fatto la verifica dell'idoneità dei materiali, della qualità degli anodi e poi un'analisi più ingegneristica sulle condizioni operative, sul modo in cui potevano operare quei materiali. Abbiamo così stabilito il meccanismo che ha provocato la corrosione e i relativi tassi di corrosione, la velocità. Nel 2008 una velocità di corrosione 1.2

millimetri; lo spessore nominale (cioè iniziale) del serbatoio era di 9.5 millimetri, pertanto c'era una velocità di corrosione di 2 millimetri all'anno".

Secondo il consulente utilizzato dall'██████████, il degrado del rivestimento accertato su serbatoio C nel 2009 era il chiaro segnale della riduzione della protezione catodica in atto; questi affermava che: "Se la protezione catodica funziona la velocità di corrosione è prossima allo zero, se non c'è la velocità di corrosione è pari a 2 millimetri l'anno, quindi vuol dire che c'era una corrosione in atto. Se non è stato ripristinato il rivestimento nel 2009 allora la velocità di corrosione è progressivamente aumentata fino a valori di 2/3 millimetri annui. Poiché il valore nominale, cioè iniziale era di 9.5 millimetri, rimanevano 8 millimetri".

Il ██████████ dava risposta affermativa alla specifica domanda del P.M.: "La velocità di corrosione accertata deve essere tenuta in considerazione per scadenzare le ispezioni interne dei serbatoi?".

Da quanto esposto si ricava un ulteriore tassello al quadro ricostruito dalla Procura in sede sulle cause del disastro per corrosione dei serbatoi e sulla consapevolezza della società, sino ai massimi vertici, del pericoloso stato del fondo dei serbatoi di contenimento del greggio, addirittura studiato da un competente esperto designato proprio dalla società.

L'assunto accusatorio, secondo cui il disastro ambientale accertato nel 2017 è stato la conseguenza di uno stillicidio e non è dipeso da un evento istantaneo, risulta, peraltro, corrispondere ad una consapevolezza diffusa in ██████████, come emerge dalle intercettazioni telefoniche, oltre che dalle dichiarazioni di ██████████ appena riportate.

In merito, è rilevante la conversazione intercettata il 19 giugno 2017 (cfr. progr. n. 279 RIT. 335) tra ██████████ e ██████████ (dipendente ██████████) nel corso della quale ██████████ commentando la qualificazione dell'incidente al ██████████ come incidente rilevante, sottolineava che non si era trattato di un evento istantaneo, ma di perdite dovute ad uno stillicidio che andava avanti da anni: "██████████ per quello ti dicevo, non è che... sò bene che non comporta niente però è n procedimento importante perché a questo punto anche, diciamo perdite così, così dette da stillicidio non di da eventi perché tecnicamente l'incidente rilevante è un fenomeno che ha no... è collegabile a un evento molto importante e istantaneo, quello che hanno avuto lì in realtà e di tutt'altro genere perché quei serbatoi probabilmente li creano da anni...".

Se ne ricava, quindi, che già nel 2012 era stata acquisita l'informazione -da parte dei vertici locali ma evidentemente anche nazionali, considerato il coinvolgimento del ██████████ del gravissimo problema che i serbatoi di greggio, tutti, ponevano, tanto che personale qualificato era stato coinvolto nella ricerca delle cause della corrosione, da alcuni imputate al glicole, sostanza presente nelle lavorazioni in impianto.

██████████ dipendente ██████████ della Raffineria di Taranto, ha riferito al P.M. nel corso di una audizione che la questione della corrosione dei serbatoi e della presenza di sostanze corrosive nell'olio del ██████████ era stata discussa con i dirigenti della Raffineria di Taranto durante alcune riunioni. Era emerso un problema di qualità

dell'acqua recapitata presso la Raffineria di Taranto unitamente al greggio dal [REDACTED]; per il timore dell'effetto corrosivo del Glicole Etilenico residuo nell'acqua, si era deciso di smaltire, come rifiuto, l'acqua proveniente dal [REDACTED] con spese a carico dello stesso.

Ciò ad ulteriore e definitiva dimostrazione che la corrosione del fondo dei serbatoi era questione, oltre che conosciuta, persino dibattuta.

Parte quarta. Le responsabilità penali del [REDACTED]

4.1. L'imputazione ascritta agli indagati

Secondo l'accusa, la condotta concreta attuata dagli indagati [REDACTED] di cui all'addebito n. 1) ha inciso irreparabilmente sulle matrici ambientali ed indotto l'evento di danno (disastro di cui all'art. 434 comma 2 cod. pen.), alla luce di elementi certi, costituiti dai risultati delle verifiche delle conseguenze dell'inquinamento anche grazie alla consulenza disposta dalla Procura in sede, risultati confermati dalle conversazioni intercettate che davano conto della reiterata e prolungata modalità di gestione del problema, ben noto dai vertici [REDACTED] secondo quanto riferito dall'ispettore [REDACTED] che ha operato dal 2012 all'interno del [REDACTED].

Secondo l'impostazione accusatoria, i [REDACTED] agendo in concorso fra loro, hanno cagionato il disastro ambientale, consistito:

-nella grave compromissione della qualità delle acque superficiali risultate contaminate nei punti di prelievo a monte e a valle della S.S. 598, all'uscita della [REDACTED] per la presenza di Solventi Organici Aromatici (SOA), Fe e Mn in concentrazioni superiori alle rispettive CSC, di cui al D.Lgs. n. 152/06, allegato 5, parte IV del titolo V, Tabella 2 – Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee (in quanto le acque provengono dal drenaggio delle acque sotterranee attraverso un sistema idraulicamente aperto dreno acque sotterranee), tanto che la Regione Basilicata dapprima con provvedimento in data 14.4.2017 chiedeva a [REDACTED] nell'ambito dell'attività di Messa in sicurezza di emergenza di "prevedere l'interruzione del flusso in uscita del dreno in direzione valle", e disponeva poi con delibera di Giunta in data 15.4.2017 la sospensione per un periodo di 90 giorni dell'esercizio del [REDACTED].

-nella grave compromissione della qualità delle acque sotterranee all'interno e all'esterno del [REDACTED], a valle della S.S. 598, contaminate per la presenza di Nichel, Manganese, Ferro, Triclorometano in concentrazioni superiori alle rispettive CSC, di cui al D.Lgs. n. 152/06, allegato 5, parte IV del titolo V, Tabella 2 – Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee;

-nella grave compromissione della matrice suolo e sottosuolo all'interno del [REDACTED] fino alla S.S. 598, risultate contaminate per i superamenti delle concentrazioni soglia di cui al DLgs 152/2006 allegato 5 alla parte IV del titolo V, Tabella 1, colonna B per i siti a uso industriale;

-nella grave compromissione della matrice suolo e sottosuolo a valle della S.S. 598, contaminate per la presenza di Etilbenzene, Xilene, Sommatoria Organici Aromatici in concentrazioni superiori alle rispettive CSC, di cui al D.Lgs. n. 152/06, allegato 5, parte IV del titolo V, colonna A per i terreni ad uso agricolo;

-l'interruzione del flusso delle acque (emunte da [redacted] e gestite come "rifiuto") in uscita del dreno proveniente dalla Zona Industriale di [redacted] in direzione valle, disposta per esigenze di tutela dalla Regione Basilicata con conseguente menomazione del reticolo idrografico esistente e grave compromissione del territorio come conosciuto e rappresentato nella documentazione cartografica.

Secondo l'accusa, [redacted], consapevoli dello stato dei serbatoi di stoccaggio del [redacted] adottavano le seguenti condotte, causalmente ricollegate all'evento del reato:

-in primo luogo, omettevano di ispezionare i serbatoi D e B, contravvenendo in tal modo alle linee guida dell'[redacted] di cui alla pubblicazione API 653 (cui [redacted] aveva dichiarato esplicitamente di aderire), che, nel definire gli intervalli di ispezione, al punto 6.4.2.1. dispone "Gli intervalli delle ispezioni interne devono essere determinati dal rateo di corrosione misurato durante le precedenti ispezioni o anticipato sulla base dell'esperienza maturata con serbatoi in simili condizioni di esercizio", mentre il termine decennale seguito per i serbatoi in questione ha carattere meramente residuale, applicandosi "Quando i ratei di corrosione non sono noti e non sono praticabili simili esperienze di servizio per stimare lo spessore minimo della piastra inferiore alla prossima ispezione, l'intervallo di ispezione interna non può eccedere i 10 anni". Con tale condotta entrambi hanno disatteso e contrastato le sollecitazioni rivolte dall'ispettore dell'[redacted] (Gruppo Istituto Italiano della Saldatura) di stanza al [redacted] che già a ottobre 2012 nel rapporto ispettivo sul serbatoio A aveva raccomandato l'installazione dei doppiofondi su tutti i serbatoi e durante le riunioni aveva rappresentato a [redacted] l'esigenza di ispezionare i restanti serbatoi;

-in secondo luogo, si opponevano alle sollecitazioni di [redacted], responsabile della Produzione [redacted] da luglio 2011 a luglio 2013, formulate almeno da fine 2012 affinché tutti i serbatoi fossero ispezionati, tanto che lo stesso veniva allontanato dal [redacted] per essere destinato ad altro incarico;

-in terzo luogo, ometteva il [redacted] di ispezionare il serbatoio D, violando in tal modo le prescrizioni impartite dal Comitato Tecnico Regionale (CTR), che espleta funzioni di vigilanza sulle installazioni a "rischio di incidente rilevante", che, con delibera del 9 maggio 2013, da attuarsi nei tempi tecnici strettamente necessari e, comunque, non oltre 180 giorni dalla notifica della stessa, al punto 3 aveva imposto al gestore di "presentare un calendario di ispezione interna quinquennale dei serbatoi", per cui l'ispezione al serbatoio D doveva essere necessariamente eseguita nel 2013, decorrendo il termine quinquennale dalla precedente ispezione interna condotta sul serbatoio D nel 2008; né procedeva ad installare il doppiofondo sul serbatoio D e sul serbatoio B; tanto che le ispezioni eseguite dopo il disastro evidenziavano fori passanti sui serbatoi B e D;

-in quarto luogo, ometteva il [redacted] di comunicare la perdita di greggio dal serbatoio A ad ottobre 2012 dovuta all'esistenza di due fori passanti sul fondo dello stesso e la perdita di greggio a marzo 2013 dal serbatoio C dovuta all'esistenza di un foro passante sul fondo dello stesso che penetrava all'interno per ben 20 cm, in violazione dell'art. 242, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, e dell'art. 301, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, impediva alle autorità competenti di adottare le adeguate misure di messa in sicurezza rispetto agli eventi verificatisi e di prevenzione rispetto al rischio per l'ambiente e per la salute umana.

L'accertato disastro ambientale è, dunque, stato determinato, per la Pubblica Accusa, dallo stillicidio di idrocarburi dai serbatoi A, B, C e D, dovuto alla presenza di fori passanti sui fondi dei serbatoi, come accertato a [redacted] l'1 febbraio 2017, con effetti perduranti.

La condotta dell'imputazione n. 2) è stata addebitata ad [redacted] ritenuto responsabile del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 452-quater, comma 2, n. 2, c.p. per avere questi, in concorso con [redacted] cagionato il disastro ambientale accertato ufficialmente l'1 febbraio 2017 e consistito nella stessa compromissione delle acque superficiali, della qualità delle acque sotterranee all'interno e all'esterno del [redacted], della matrice suolo e sottosuolo all'interno del [redacted] e nella *immutatio loci* costituita dalla menoimazione del reticolo idrografico esistente, poiché le acque -che secondo il loro percorso naturale sarebbero confluite nella [redacted] venivano emunte [redacted] trasferite in autobotti e gestite come "rifiuto". Si tratta, in sostanza, delle medesime conseguenze dannose per l'ecosistema ascritte ai coindagati [redacted] al capo di imputazione n. 1, addebitate anche dal [redacted] sulla base delle seguenti condotte:

-innanzitutto, l'omessa ispezione dei serbatoi D e B contravvenendo, in tal modo, questi alle linee guida dell' [redacted] di cui alla pubblicazione API 653, cui [redacted] ha dichiarato esplicitamente di aderire, che nel definire gli intervalli di ispezione al punto 6.4.2.1. dispone "Gli intervalli delle ispezioni interne devono essere determinati dal rateo di corrosione misurato durante le precedenti ispezioni o anticipato sulla base dell'esperienza maturata con serbatoi in simili condizioni di esercizio", mentre il termine decennale ha carattere meramente residuale applicandosi "Quando i ratei di corrosione non sono noti e non sono praticabili simili esperienze di servizio per stimare lo spessore minimo della piastra inferiore alla prossima ispezione, l'intervallo di ispezione interna non può eccedere i 10 anni"; disattendendo e contrastando le sollecitazioni in tal senso provenienti dall'ispettore dell' [redacted] in stanza al [redacted] che già a ottobre 2012 nel rapporto ispettivo sul serbatoio A aveva raccomandato l'installazione dei doppiifondi su tutti i serbatoi e aveva rappresentato l'esigenza di ispezionare i restanti serbatoi;

-in secondo luogo, la violazione delle prescrizioni impartite dal Comitato Tecnico Regionale (CTR), che espleta funzioni di vigilanza sulle installazioni a "rischio di incidente rilevante", che, con delibera del 9 maggio 2013, da attuarsi nei tempi tecnici



strettamente necessari e, comunque, non oltre 180 giorni dalla notifica della stessa, al punto 3 aveva imposto al gestore di "presentare un calendario di ispezione interna quinquennale dei serbatoi", per cui l'ispezione al serbatoio D doveva essere necessariamente eseguita nel 2013 - decorrendo il termine quinquennale dalla precedente ispezione interna condotta sul serbatoio D nel 2008 - e l'ispezione sul serbatoio B doveva necessariamente essere eseguita nel 2015 decorrendo il termine quinquennale dalla precedente ispezione interna condotta sul serbatoio B nel 2010, né procedeva ad installare il doppio fondo sui serbatoi D e B; tanto che le ispezioni eseguite dopo il disastro evidenziavano fori passanti sui serbatoi B e D;

-infine, l'omessa adozione, entro ventiquattro ore, delle necessarie misure di prevenzione, quando, il 23 gennaio 2017, questi aveva appreso del rinvenimento di idrocarburi presso il depuratore dell'area industriale di [REDACTED] e l'omessa comunicazione immediata dell'evento alle autorità competenti, in violazione dell'art. 242, comma 1, D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 301, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006.

Anche a [REDACTED] è stata attribuita la responsabilità del disastro ambientale addebitato ai coindagati [REDACTED].

4.2 Le omissioni colpevoli.

Acquisito il dato fattuale della devastante contaminazione ambientale, di recupero incerto con procedura in atto estremamente onerosa, e del suo punto di origine nell'area interna al [REDACTED] in cui si trovano i serbatoi, a parere di questo Giudice per verificare la fondatezza dell'Accusa, occorre distinguere, rispetto alle condotte omissive contestate ai nn. 1 e 2, due fasi che si sono succedute con continuità ed il cui limite di demarcazione è costituito dallo spirare del termine concesso dal CTR all'[REDACTED] per l'adempimento delle prescrizioni date con seduta dell'8.05.13 e comunicate con nota del 14.05.13, pervenuta al [REDACTED] il 17 maggio 2013.

4.2.1. La fase ante 14 maggio 2013.

Prima dell'intervento del Comitato Regionale in merito all'aggiornamento del rapporto di sicurezza, dichiaratamente [REDACTED] aderiva alle linee guida dettate in tema di verifica dei serbatoi dall'[REDACTED] con la pubblicazione API 653 Std. 2003 3/E (con aggiunta del febbraio 2008), attenendosi al criterio dell'ispezione interna dei serbatoi con frequenza decennale.

In concreto, però, come appurato, non sono stati considerati i seguenti indici dettati dallo stesso vademecum (punto 6.2), rilevantissimi poiché i più specifici rispetto al problema più grave da scongiurare ossia la perdita di greggio:

- a) la natura del prodotto stoccato;
- c) il grado di tolleranza e il rateo di corrosione.
- g) sistemi di rilevamento perdite.

Inoltre, va ricordato che al punto 6.4.2. della pubblicazione -quello relativo a "inspection intervals"-, è stato raccomandato di determinare gli intervalli delle ispezioni interne secondo il rateo di corrosione misurato durante le precedenti ispezioni o anticipato sulla base dell'esperienza maturata con serbatoi in simili condizioni di esercizio ed al punto 6.4.2.2 è stato previsto che, quando i ratei di corrosione non sono noti e non sono praticabili esperienze di servizio per stimare lo spessore minimo della piastra inferiore alla prossima ispezione, l'intervallo di ispezione interna non può eccedere i 10 anni.

Orbene, è stato già riportato che le prime manutenzioni sui serbatoi "A"- "B"- "C" e "D" furono eseguite tra il 2008 ed il 2010, con gli esiti illustrati:

Serbatoio A)- verifica 08.2009, Fondo degradato (40%), riduzioni di spessore di 0.5 mm,

Serbatoio B)- verifica 03.2010 Fondo degradato (50%); riduzioni di spessore (N.N.)

Serbatoio C)- verifica 04.2009 Fondo degradato (40%) con riduzioni di spessore (1.2 mm)

Serbatoio D)- verifica 11.2008 degrado della superficie interna pari al 70%.

Se ne ricava che, semplicemente sulla sola base dei dati acquisiti dal 2008 al 2010 sullo stato di tutti e quattro i serbatoi, i responsabili avrebbero dovuto imprimere una significativa contrazione ai tempi di verifica della tenuta del rivestimento interno e questo secondo le regole cui lo stesso impianto aveva dichiarato di aderire, in quanto, per le raccomandazioni dell'API, il dato fondamentale per la programmazione delle ispezioni era senza dubbio costituito dal rateo di corrosione.

Secondo la ricostruzione che emerge dagli atti e di cui si è già dato conto della parte seconda di questo provvedimento, dopo le iniziali ispezioni decennali nel triennio 2008-2010, successivamente sono state svolte le sole ispezioni del serbatoio V-220-TB-001-A il 10.12-5.13 (con rinvenimento di due fori passanti con diametro equivalente di 25 mm)- e del serbatoio V-220-TB-001-C il 4.2013-10-2013 (da cui risultarono gravi forme di corrosione e fori passanti sul fondo).

Si tratta delle ispezioni decise a causa della perdita di greggio dal fondo dei serbatoi in questione cui ha fatto riferimento [REDACTED] nella sua escussione, chiarendo che le stesse erano state determinate solo perché era stata rilevata la fuoriuscita di surnante.

Emerge, dunque, incontrovertibilmente dagli atti che colpevolmente né è stato modificato il protocollo delle verifiche né si è provveduto alle comunicazioni di cui all'art. 242 D.lgs. 152/2006, nonostante negli anni 2012-2013 certamente:

1. i ratei di corrosione erano noti ed era altrettanto conosciuto che la protezione catodica dei serbatoi non era efficace;
2. era stato interpellato l' [REDACTED] che aveva inviato il tecnico [REDACTED]
3. era stato costituito un gruppo di lavoro con [REDACTED] e dipendenti [REDACTED] all'interno del [REDACTED], una struttura che sarebbe, quindi, stata in grado di procedere alle ispezioni del caso;
4. era stata chiesta e ottenuta la consulenza qualificata del [REDACTED] il quale si era espresso esaurientemente sulla situazione dei serbatoi, di fatto "fotografando" una situazione già critica, poiché la protezione catodica non funzionava;

5. era stato discusso il problema del glicole etilico;

6. soprattutto, vi era stata la perdita di greggio dai serbatoi A e C. Il rapporto ispettivo del 22.04.2013 sul serbatoio "C" redatto dall'██████████ aveva evidenziato criticità diffuse del fondo, risultato ampiamente corrosivo con presenza di ben otto fori. Il tecnico dell'elaborato ISS, ██████████ ha poi confermato agli Inquirenti che dal serbatoio vi era stata la fuoriuscita di greggio, evento mai comunicato.

Va ritenuto fuorviante, nello schema allegato alla nota ██████████ n. 685 del 3 marzo 2017, il riferimento, quale pratica virtuosa attuata secondo il protocollo API, alle manutenzioni interne svolte presso i serbatoi del ██████████ con serbatoio in esercizio, secondo la seguente tempistica:

per il serbatoio A): ad agosto ed ottobre 2014, a dicembre 2016 ed a febbraio 2017;

per il serbatoio B): a dicembre 2010, a luglio ed agosto 2014 ed a febbraio 2017;

per il serbatoio C): ad agosto e novembre 2014, a novembre 2016;

per il serbatoio D): ad agosto ed ottobre 2014, a dicembre 2016 ed a febbraio 2017.

Va precisato, rispetto alle verifiche di agosto 2014, che per i serbatoi (che erano tutti in esercizio) il monitoraggio della corrosione è avvenuto tramite inserimento di 2 provini per 347 giorni con rateo di corrosione stimato in 0,010 mm/anno.

Per le restanti verifiche del 2014 e dell'anno 2016 (pure queste avvenute con serbatoio in esercizio) risulta che, contestualmente al controllo brick su mantello (vero oggetto dell'intervento), era stato solo aggiunto un controllo con sonda UT sul trincarino.

I successivi controlli nel febbraio 2017, effettuati dopo lo spin oil, sono chiaramente fuori dal perimetro d'interesse ai fini della verifica delle imputazioni, alla luce del dato temporale e della loro ragione che è direttamente ricollegabile all'evento negativo verificatosi e, nell'immediatezza, fatto risalire ad una perdita dei serbatoi.

Per le ispezioni con serbatoio in esercizio, l'██████████ ha sostenuto che si è trattato di ispezioni aggiuntive rispetto a quelle raccomandate dall'API 653 che testimoniano attenzione e diligenza nella verifica dello stato dei serbatoi, ma tale posizione, che non si può non ritenere connotata da malafede alla luce di tutte le informazioni in possesso dell'██████████, è sconfessata dai fatti, poiché, dopo la corrosione del fondo del serbatoio C), la prassi sino a quel momento seguita delle ispezioni decennali non poteva (e doveva) valere.

Va evidenziato, in ogni caso, che l'efficacia delle "aggiuntive" ispezioni è seriamente dubitabile in ragione della loro esecuzione sui serbatoi in esercizio per l'ovvia minore incisività dell'accertamento, come confermato dalle dichiarazioni di ██████████ che, infatti, ha spiegato che fermare i serbatoi era antieconomico per la redditività dell'attività nell'impianto, sicchè questa soluzione non era stata mai presa in considerazione.

Prova questa conclusione la constatazione che ispezioni con serbatoio in esercizio vennero fatte anche per il serbatoio C negli stessi periodi, ossia ad agosto e novembre 2014 e a novembre 2016 dopo, quindi, la installazione del doppio fondo: la tempistica dei controlli al serbatoio C è in netta contraddizione con la posizione dell'██████████ che, come visto, nell'aggiornamento del rapporto di sicurezza aveva proposto la cadenza decennale

delle verifiche dopo la installazione del doppio fondo e proprio tale tempistica dimostra che i controlli non erano niente affatto assimilabili a quelli che sarebbero stati necessari sullo stato del fondo e per i quali si sarebbe dovuto sospendere l'utilizzo dei serbatoi.

Sul punto si ritiene di concludere, sulla base degli atti, che controlli di routine, con il serbatoio in esercizio, su parti del serbatoio diverse dal fondo non potevano consentire di verificare accuratamente la progressione del degrado già noto e la riduzione inarrestabile della capacità di contenimento dei serbatoi.

Non è superfluo considerare, a riprova di ciò, che, infatti, le ispezioni con impianto in esercizio non hanno scongiurato il risultato negativo più grave ossia la dispersione del greggio.

4.2.2. La fase successiva al 14 maggio 2013

Le valutazioni svolte sull'applicazione delle raccomandazioni dell'██████████ non riguardano la fase successiva all'intervento del CTR ed all'emanazione delle prescrizioni sullo stato dei serbatoi, rimaste inevase.

Come ricordato nella premessa in fatto, nell'ambito della procedura di aggiornamento quinquennale del "Rapporto di Sicurezza", il Comitato Tecnico Regionale, costituito ai sensi dell'art. 19 del Dlgs n. 334/99, con nota del 14 maggio 2013 n. 1794 assegnò all'██████████ il termine di centottanta giorni (in scadenza il 12.11.2013), prescrivendo l'adozione di un calendario delle ispezioni interne dei serbatoi su base quinquennale e l'installazione dei doppi fondi da effettuare tenendo conto degli esiti delle manutenzioni straordinarie quinquennali.

Con la missiva del 14 novembre 2013 (già scaduto il termine concesso), l'indagato ██████████, in qualità di gestore dell'impianto, fornì un programma di ottemperanza alle prescrizioni che, non solo, conteneva una mera previsione e non certo il riscontro dell'adempimento dovuto, ma, soprattutto, riportava l'assunzione di precisi impegni per il futuro che neppure sarebbero stati rispettati.

██████████, infatti, dichiarava di volere procedere alla realizzazione dei doppi fondi ai quattro serbatoi entro il 2017 e, di seguito, di effettuare le ispezioni di sicurezza con cadenza decennale.

A prescindere dall'avallo ingiustificato da parte del Comitato regionale alla posizione assunta da ██████████ con verbale in data 26.05.2014 (decisione che è alla base dell'imputazione nn. 3 e 4), per ciò che attiene la responsabilità degli indagati costituisce dato pacificamente acquisito (per quanto motivatamente già esposto nella presente ordinanza) che non è stato realizzato il seguente cronoprogramma per la realizzazione dei doppi fondi di cui alla nota del 06.11.2015 a firma dell'ing. ██████████ (subentrato all'indagato ██████████ nella direzione del ██████████

- per il serbatoio A: realizzazione 2°/3° trimestre 2016;
- per il serbatoio B: realizzazione 1° trimestre 2017;
- per il serbatoio D: realizzazione 4° trimestre 2017.

Ribadito che, entro il 12.11.13, l' [redacted] era tenuta ad adempiere alle prescrizioni regionali, è provato che la società non regolarizzò la sua posizione né realizzò il doppio fondo dei tre serbatoi A, B e D e, addirittura, quando ormai erano trascorsi due anni dall'impegno formalmente assunto, spostò più in là nel tempo l'adozione della imprescindibile misura di sicurezza, senza poi rispettare i tempi che unilateralmente si era data.

Infatti, solo il 6 maggio 2016 l'ing. [redacted] chiese per l' [redacted] a UNMIG Napoli l'autorizzazione a procedere con i lavori di installazione del doppio fondo presso il serbatoio "D", missiva riscontrata dalla Divisione UNMIG di Napoli con propria nota autorizzatoria n. 2345 del 16 agosto 2016, ma all'epoca dello spin oil il doppio fondo ancora non c'era.

E', quindi, da collocare nel 2016 l'avvio dell'adempimento delle prescrizioni impartite dal CTR, come si evince dalla nota dell' [redacted] n. 2789 del 14 novembre 2016 indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Sicurezza, Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse, DIVISIONE IV, Sezione UNMIG di Napoli.

Orbene, tenuto conto della mancata installazione del doppio fondo entro il quinquennio 2013 -2017, sulla base di quanto programmaticamente indicato proprio da [redacted], il regime delle ispezioni sul fondo dei serbatoi avrebbe dovuto essere quantomeno quello quinquennale, nei seguenti tempi:

Serbatoio A)- verifica 08.2009, successiva ispezione quinquennale entro agosto 2014.

Serbatoio B)- verifica 03.2010 successiva ispezione quinquennale entro marzo 2015.

Serbatoio D)- verifica 11.2008 successiva ispezione quinquennale entro novembre 2013.

Si tratta, a parere di questo Giudice, di intervalli massimi, nel caso in esame, inidonei ed insufficienti alla luce del non corretto funzionamento della protezione catodica dei serbatoi, ben noto ai vertici [redacted] e dell'evento di perdita dal fondo greggio già verificatosi per i serbatoi A e C (scientemente non comunicato).

In concreto, la situazione di contenimento del fondo dei serbatoi B e D è rimasta incontrollata, poiché le verifiche con fondo in esercizio non erano idonee a dare le indicazioni sulla tenuta della protezione catodica di serbatoi già pericolosi per il grave e significativo degrado del fondo rilevato, per ciascuno dei quattro serbatoi, nella prima ispezione decennale, quella con i serbatoi non in esercizio.

A ciò va aggiunto che solo perché vi era stata una fuoriuscita di greggio fu ispezionato il fondo del serbatoio A nel periodo 10.12-5.13 e, del tutto irragionevolmente, si decise di rinviare l'installazione del doppio fondo, nonostante la grave compromissione della tenuta del serbatoio (come riferito dal [redacted]) che, infatti, risulta indicato nel Piano di Caratterizzazione come una delle struttura da cui è fuoriuscito il greggio.

La ricostruzione degli accadimenti e le conclusioni raggiunte sulle colpevoli omissioni riconducibili agli indagati sono avallate dai risultati dell'attività di intercettazione che è stata disposta ed eseguita nel corso delle indagini.

industriale di Viggiano per la possibilità che, in caso di abbondanti precipitazioni meteoriche, queste potessero ancora rilasciare l'olio di cui precedentemente erano state intrise. Durante l'interlocuzione, lo [redacted] osservava che le aste fognarie del Consorzio ASI erano già state oggetto di interventi di pulizia a carico di [redacted] (cfr. progr. n. 117 del RIT 244/17).

Ciò a riprova che la situazione complessiva all'interno, ma anche all'esterno del [redacted], era nota e monitorata.

Importanti elementi sono emersi dalle conversazioni avute da [redacted] al momento dello *spin oil* e fino al successivo settembre 2017 responsabile del settore HSE (Salute, Sicurezza e Ambiente) del [redacted]. In data 24 maggio 2017 questi, dialogando con [redacted] (dipendente [redacted] in servizio presso la raffineria di [redacted]), forniva particolari significativi sul tema della sicurezza dell'impianto (cfr. RIT 247 prog.va 112):

...omissis....

[redacted] *grazie... Allora noi stiamo procedendo all'aggiornamento delle nostre procedure del sistema di gestione HSE.*

[redacted] *Sì...*

[redacted] *In particolare, già questo era un processo che era previsto e che doveva concludersi entro questo anno, poi noi abbiamo ahimè registrato un oil spill al [redacted]*

[redacted] *Sì...*

[redacted] *... e quindi ehm... siamo... abbiamo fermato l'impianto...*

[redacted] *sì, sì.*

[redacted] *E ora... ehm... diciamo... l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata ha chiesto supporto a ISPRA e al CNR oltre che al MATTM in generale, quindi ISPRA e CNR, per verificare lo stato del nostro sistema di gestione.*

[redacted] *Ok...*

[redacted] *...tra le altre cose...*

[redacted] *Ok.*

[redacted] *Quindi abbiamo ricevuto la settimana scorsa, questa commissione ministeriale in particolare formata da elementi di ISPRA e CNR... [...omissis...] e ci ha chiesto delle procedure operative ambientali per la gestione, chiaramente, delle attività del [redacted]*

[redacted] *Ok...*

[redacted] *Quindi noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo preparato una lista delle procedure dell'attuale sistema di gestione HSE...*

[redacted] *Sì...*

[redacted] *... del [redacted] da revisionare.*

[redacted]: Sì...

[redacted]: E poi abbiamo pensato di aggiungere alcune procedure operative ambientali. Perché? Perché il [redacted] il nostro [redacted] è soggetto alla Seveso TER.

[redacted]: Ok...

[redacted]: ...come le raffinerie...

[redacted]: Sì, sì...

[redacted]: quindi ha un sistema di gestione della sicurezza ...[inc]...

[redacted]: sì...

[redacted]: per, chiaramente la Seveso, è però sbilanciato, il nostro sistema di gestione sulla parte sicurezza.

[redacted]: Ok.

[redacted]: E quindi l'ispettore ci diceva : avete delle... tante procedure operative di sicurezza, ma io voglio vedere, visto che avete avuto l'oil spill, anche quelle ambientali.

[redacted]: Ambientali... certamente...

[redacted]: ...[inc]...

[redacted]: ...[inc]... l'uno rispetto all'altro... ok, va bene.

[redacted]: un po'... diciamo siamo un po' più deboli sulle altre...

[redacted]: Sì... [...omissis...]

[redacted]: loro si riferiscono, loro si riferiscono per, per esempio loro dicono: tu ora sei in una situazione di messa in sicurezza d'emergenza, bene. Stai facendo qualche cosa di diverso rispetto al normale, alla normale conduzione di impianto? Per esempio...

[redacted]: ...[inc]...

[redacted]: in questo momento stiamo...

[redacted]: ...[inc]...

[redacted]: ...allora.. dobbiamo fare sicuramente l'una e l'altra

[redacted]: mmh...mmh...

[redacted]: in questo momento noi cosa stiamo facendo? Noi stiamo facendo, per rispondere all'ente che mi dice: in questo momento tu hai lo stabilimento fermo e stai attuando la messa in sicurezza d'emergenza, quindi vuol dire che tu devi avere delle procedure per gestire questa situazione innanzitutto.

[redacted]: Ok.

[redacted]: noi in questo momento stiamo facendo, con [redacted], un controllo sui piezometri, quindi verificiamo la presenza di surnatante nei piezometri, facciamo un controllo delle acque superficiali esterne allo stabilimento, come monitoraggio, stiamo facendo un controllo dell'efficienza delle barriere di emungimento. Tutto questo lo procedurizzeremo.

[...omissis...]

██████████ un'altra cosa che ho pensato, che abbiamo pensato, è che, per esempio, noi ora come altra opzione, per assicurare tutti che la perdita è venuta da un serbatoio. Perché un serbatoio l'abbiamo, abbiamo trovato delle micro...ehm... diciamo... delle corrosioni passanti.

██████████: Sì.

██████████: ...legate a micro-organismi.

██████████: Sì.

██████████: Da uno di questi, dei quattro serbatoi. Chiaramente l'Ente ci ha detto: Eh, ma io come faccio a essere sicuro che non venga da una rete interrata? E quindi noi ora stiamo facendo, era già iniziata in passato perché il CTR della Seveso ci avevo chiesto, ci aveva inserito questa nuova prescrizione, stiamo facendo un controllo dell'integrità di tutte le reti interrate.

██████████: Ok.

██████████: Allora, immagino che un'altra procedura operativa debba essere: visto che oggi, il ██████████ fa un punto zero sullo stato delle reti interrate...

██████████: mmmh...mmmh...

██████████: eventualmente quando trova una rete che non è a specifica, o lesionata, la riprofila con un relining

██████████: ok.

██████████: Oggi fai uno stato zero, dopodiché la procedura ti dirà: ogni tot tempo rifai la manutenzione

██████████: Certo...

██████████: ...[inc]...

██████████: no, ma tu fai i controlli, non fai la manutenzione

██████████: fai i controlli...

██████████: ok... ██████████ fai i controlli...giusto è giusto.

La conversazione riportata evidenzia, per la sede del ██████████ l'inesistenza di procedure ambientali di verifica, la superficialità della gestione del problema della sicurezza dell'ecosistema in cui l'impianto era inserito sino allo *spin oil*, la grave ed inescusabile confusione in cui versava persino un tecnico come il ██████████ sulla differenza fra l'attività di manutenzione e quella di ispezione, attività quest'ultima di natura precauzionale ed indispensabile per impianti come il ██████████ in cui erano presenti di serbatoi di contenimento.

Le clamorose inefficienze sono provate dalla nuova comunicazione avuta subito dopo dai due, poiché ██████████ (che evidentemente si era reso conto della confusione del ██████████) lo richiamava mentre si trovava con il collega ██████████ indicato a ██████████ come il "massimo esperto" di ispezioni e collaudi.

██████████ si dichiarava disponibile, con il ██████████, ad aiutare ██████████, affermando:

...omissis...

[redacted] Dimmi una cosa, come possiamo aiutarti ...[inc]...lato ispezione e collaudi ecco. Materialmente cosa ...[inc]... bisogno?

[redacted] Allora, noi sicuramente abbiamo bisogno, poi chiaramente mi dite voi se c'è qualcos'altro che posso aggiungere, eh... di controlli preventivi. Noi stiamo per emettere la procedura dei serbatoi, sui serbatoi che contiene sia i check API, sui serbatoi, sia... molto in linea con quella di Taranto, quindi molto probabilmente sarà in linea anche con la vostra e prevede anche un monitoraggio giornaliero del doppio fondo del serbatoio, e poi un controllo, o faremo settimanale, addirittura con... inserendo nel, nei rubinetti del doppio fondo anche il sensore per verificare la presenza di composti organici volatili e miscele esplosive.

[redacted] Montenegro: Quando ti interrompo un attimo...

[redacted] sì

[redacted] a tal proposito guardati le... la mail che ti ho mandato dove c'è scritto "scadenziario"

[redacted] sì

[redacted]: questo è uno strumento che adottano i nostri colleghi del parco generale serbatoi, dove con cadenza semestrale, ma noi abbiamo 100 serbatoi...

[redacted] sì...

[redacted] quindi eh...c'è uno scadenziario su come deve essere eseguito il controllo ed eventuali riscontri che vanno eseguiti per interventi manutentivi, vengono segnalati. Dagli un'occhiata...

[redacted] mmmh...mmh...

[redacted] che questo è uno strumento anche che può dimostrare all'ente guarda che noi abbiamo uno scadenziario definito. Io so che questo serbatoio me lo sono controllato oggi, me lo devo ricontrollare la prossima settimana, secondo un ordine già prestabilito. Secondo uno scadenziario.

[redacted] mmh...mmh...ok [redacted] ...[inc]... questo, diciamo... hanno elogiato il modo di lavorare perché è scientifico. E' uno scadenziario vero e proprio. Quindi dagli un'occhiata.

Il dialogo conferma, dunque, che, persino dopo lo spin oil, i tecnici non avevano le idee chiare su come operare, rendendo al [redacted] indispensabile, non solo, spiegare la distinzione fra ispezione e manutenzione, ma anche sottolineare l'esigenza di procedere ad ispezione secondo uno scadenziario determinato.

Prima della chiusura della conversazione vi era un ultimo, significativo, scambio di battute fra i due:

[...omissis...]

██████████: Senti scusami.. solo per capire un attimino evitare anche di farti perder tempo. Tanto per dire, Taranto ti ha girato la linea guida emessa dalla sede MT 1003100...

██████████: No, no

██████████: Ah, ecco. Perché questa ad esempio si riferisce all'ispezione dei serbatoi di stoccaggio di prodotti petroliferi a pressione atmosferica.. Questa è stata emessa dalla sede...

██████████: ... se me la puoi girare...mi, mi fai un piacere...

██████████: no, no per capire se l'avevi...

██████████: no...

██████████: così.....[inc]... vabbé, per ora prendendo spunto dalla lista che ci hai dato vediamo di tirare fuori un po' di linee guida quindi sono fatte dalla sede

...[inc]... ██████████: sì...

██████████: Specificatamente non sono solo per le Raffinerie, perché le unità cui è stata destinata, allora magari ██████████ non esisteva, però si parla anche di HUB, Raffinerie, Stabilimenti ...[inc]... quindi, vabbé intanto ve la giro ...puoi prendere qualche...

██████████: sì...

██████████: qualche spunto... ...[inc]... va bene...dai questi te li giriamo subito... ██████████ grazie, mille...

██████████: ci sentiamo dopo...

██████████: grazie, grazie mille, grazie mille ciao...

██████████: ciao.

Emerge dallo scambio telefonico che addirittura prima della creazione dello stabilimento ██████████ la sede centrale ██████████ aveva predisposto un documento sulle procedure di controllo per serbatoi di stoccaggio a pressione atmosferica, documento neppure conosciuto presso la sede di ██████████.

A fini cautelari sono rilevanti anche le comunicazioni di seguito riportate.

Il 29 maggio 2017 (ore 22:39) è stata captata una conversazione fra ██████████ e l'ing. ██████████, responsabile ██████████. sino al 31.01.2017 e sostituito, con decorrenza 01.02.2017, dall'ing. ██████████ (cfr. progr. n. 219 del RIT 344/17).

I due, fra l'altro, discutevano di un incontro tenutosi in mattinata nella sede di ██████████ tra il ██████████ e ██████████.

██████████, avente, come tema, le cause dello sversamento di idrocarburi presso il ██████████, aggiornato al giorno seguente:

██████████: ma tu domani ...[inc]... con ██████████

██████████: Domani c'ho la riunione con ██████████, oggi ho già parlato con ██████████ che mi ha spiegato un po' qual è la situazione...

[redacted]...[inc]...

[redacted] Eh.. no, vabbè la situazione è che... tutte le informazioni i nostri buoni avvocati vogliono fare una nota tecnica e poi inviarla in via proattiva a tutti quanti...cioè alla Procura.. i nostri validi avvocati ...[inc]...

[redacted]: I nostri avvocati non capiscono un cazzo...

[redacted] Vabbè la nota tecnica.. questa qua che avete preparato voi ...[inc]... da coso... quindi... e ti puoi immaginare le conseguenze. Detto quest.. Eh no il problema è che... ..[inc]... l'ha vistato l'avvocato, deve chiedere ... se ci scrivono qualcosa poi... dipende cosa ci scrivono... ..[inc]... deve sapere cosa hanno scritto. Gliel'ho detto a [redacted] <[redacted]> ho detto <<comunque non mi ...[inc]...>> "hai ragione" mi ha detto.

[redacted]: Carlò che ti ha detto? Com'era?

[redacted] Mbha...

[redacted] ...[inc]...incazzato?

[redacted] no, no era tranquillo, come al solito più... cioè un po' più cordiale del solito. L'ha capita comunque come è andata, come non è andata... e ha detto il problema bisogna trovare[inc]... in base al quale voi l'avete, l'avete posticipata. Gli ho detto << guarda per noi no è un'attività critica>>. Capito? Cioè non era critica, la scadenza era a fine 2017...[voci accavallate]

[redacted]: ...[inc]... del CTR, quindi...

[redacted]: No, esatto. Gli ho detto << quindi, quello era>> eh... tutto il resto...

[redacted] ...[inc]... tutti figli sono...

[redacted] vabbè certo... ma infatti lui lo ha detto, non è che non lo ha detto.

[redacted]: Ma poi...[inc]... il CTR... cioè veramente è vergognoso.

[redacted] Ah ... il CTR ha detto...[inc]..... , ma se il CTR ci ha detto che ...[inc]... [redacted] ...[inc]... il CTR?

[redacted]: Eh...

[redacted]: che loro intendevano, che era da quando loro ci hanno fatto la prescrizione ...[inc]... tutti i serbatoi [voci accavallate]

[redacted] ...[inc]...

[redacted]: no.. no... ..[inc]... ho detto scusate

[redacted] ...[inc]...

[redacted] no, no ma a parte scrivere, ho detto c'è una comunicazione dell' [redacted] che dice che noi, entro i 5 anni avremmo attuato il piano di manutenzione quinquennale per sostituire i doppi fondi. Questo cosa significa?

[redacted] ...[inc]...

[redacted]: ...[inc]... entro i 5 anni, dal 2013, avremmo ...[inc]... i doppi fondi ...[inc]... Cioè ma ti rendi conto?

[redacted] Ma sì...sono tutti buoni, sono tutti a pararsi il culo.

[redacted] No, no ma sono dei buffoni. Cioè...



Comunque tornando a noi...stavo... come dire...stanno... stanno cercando il sostituto.. hanno detto un paio di nomi... omissis

Si ricava dal contenuto della conversazione che, durante l'incontro, aveva manifestato la necessità di ricercare le motivazioni alla base delle quali si era deciso di ritardare gli interventi sui serbatoi e , di fatto, aveva reso manifesta l'incredibile leggerezza con cui era stata affrontata per anni nel la gestione della sicurezza dei serbatoi, chiarendo che la decisione di posticipare gli interventi sino ad arrivare al 2017 senza procedere era stata volutamente presa ("cfr. Gli ho detto << guarda per noi no è un'attività critica>>. Capito? Cioè non era critica, la scadenza era a fine 2017").

Per la Pubblica Accusa risulta rilevante (e in effetti lo è) la conversazione riportata alle pagg. 78 e 79 della richiesta, intercorsa il 19 giugno 2017 tra e , dipendente (cfr. progress. n. 279 del RIT 335) in cui il primo riferiva di avere avuto indicazioni da tale di equiparare la classificazione del greggio a quella dello stabilimento di Taranto per ragioni di cautela: a parere dell'interlocutore, si trattava solo di un dato formale che serviva ad orientare le linee programmatiche sulle procedure da osservare anche in caso di stillicidio e non solo di incidenti rilevanti.

E' opportuno segnalare che, in un inciso del discorso, faceva al suo interlocutore la seguente esplicita ammissione: "Perché quei serbatoi probabilmente li creano da anni", confermando che tutti erano a conoscenza del problema e non erano, ciò nonostante, intervenuti.

Si tratta di una conversazione che conferma che fu volutamente ignorato anche il parametro della "natura del prodotto stoccato" che, per le raccomandazioni API, avrebbe dovuto incidere sull'intervallo delle ispezioni dei serbatoi.

Chiude il cerchio della valutazione probatoria, la verifica, in chiave indiziaria, del contenuto delle pagine manoscritte redatte dall'ingegner , che è stato dipendente dell' con la qualifica di responsabile dell'impianto presso il che nell'estate 2013 si tolse la vita (cfr. pagine 97 e seguenti della richiesta, estrapolate ed inserite nell'allegato n. 1 della presente ordinanza).

Secondo gli Inquirenti (che hanno proposto un utile commento a corredo dei documenti recepiti dal P.M.), i manoscritti analizzati contengono indicazioni con alto valore probatorio anche rispetto ai fatti in esame: a parere di questo Giudice, si tratta di un giudizio pienamente condivisibile secondo quanto si esporrà, soprattutto, perché le considerazioni svolte dall' hanno trovato un completo riscontro nei risultati delle investigazioni che sono stati acquisiti.

Nel primo manoscritto (un documento apparentemente indirizzato ai Carabinieri di e all'UNMIG di Napoli, Ministero Sviluppo Economico ect, aperto dalla frase "In caso capiti o mi capiti qualcosa", aggiornato al 17/07/2013 e riportato alle pagg. 98 e

segg. della richiesta) risulta che, in epoca antecedente alla morte, l'██████████ aveva appuntato che, dei quattro serbatoi di stoccaggio presenti al ██████████, due avevano mostrato problemi al fondo: il primo verso ottobre, subito drenato e bonificato dopo essere stata verificata la presenza di buchi nell'area esterna sopra la cordonatura del cemento; il secondo, verso la fine di marzo, quando, a seguito di ispezione, erano stati trovati 7/8 buchini verso l'esterno +1 di grandezza superiore ai quattro/cinque cm leggermente più all'interno.

Considerava l'██████████, con non celata amarezza, che altri avevano deciso ("penso ordini dall'alto"): "diappare il tutto senza indagare sotto, vero è che all'esterno del perimetro del centro oli ci sono quattro piezometri, campionati credo con frequenza mensile insieme ad ██████████".

Lo scritto proseguiva, dando atto che i due eventi, sempre per ordini superiori, non erano stati ufficializzati ed erano, dunque, stati tenuti nascosti, sicchè le relative manutenzioni erano state comunicate ad UNMIG come normali lavori, con l'aggiunta della fuorviante indicazione che, per il secondo serbatoio, vi era da parte di ██████████ la volontà di realizzare un doppio fondo per osservare le prescrizioni del CTR (e non per la perdita rilevata).

In entrambi i casi non vi era stato alcun rapporto ispettivo (per celare la verità dei fatti) ma, secondo lo scritto, l'ispettore ██████████ aveva detto "a voce" al ██████████ quanto accaduto. Proseguiva il resoconto con l'indicazione che, in realtà, il rapporto ispettivo del primo serbatoio, pur non avendolo ricevuto, il ██████████ lo aveva potuto vedere e che da esso risultava che dai campionamenti sui piezometri risultava un leggero sfioramento di valori ("sol...ti"), tanto che ██████████ nel manoscritto si domandava quale fosse lo stato degli altri due serbatoi (evidentemente i B e D) e se, pur non risultando nulla esternamente, vi potessero essere problemi interni (analoghi a quelli dei serbatoi A e C).

Anche se non aveva visionato i dati riportati nei report ufficiali fatti dall'██████████, ██████████ aveva scoperto (facendo risalire il dato "credo inizio 2013") che, durante le decennali ispezioni periodiche del 2009/2010, era emersa la mancanza di buona parte delle vernici di fondo (aventi scopo protettivo) e la presenza di piccoli segnali di lieve corrosione.

Il particolare valore del contenuto del manoscritto è dimostrato dalla parte riportata a pag. 100 della richiesta cautelare in cui il ██████████ faceva riferimento alle possibili cause del deterioramento del fondo del serbatoio: questi ricordava che analogo problema si era palesato per i serbatoi che, nella raffineria di Taranto, ricevevano l'olio di ██████████, poiché sulle acque campionate al fondo appariva molta presenza batterica, superiore a quella rilevata al ██████████.

Pur tenendo in conto l'ipotesi della presenza di carica batterica di origine sconosciuta, l'ing. ██████████ si interrogava se, in concreto, vi fosse un problema di glicole già noto dal 2011 ossia un problema ricollegabile alla sostanza usata per disidratare il gas, ipotizzando che una parte di tale sostanza condotta verso i serbatoi non fosse drenabile a

causa dei bassi tempi di ritenzione e per l'assenza di un vero e proprio sistema di drenaggio.

Alle pagg. 105 e segg. della richiesta, nella parte del manoscritto riportata, l'ing. [redacted] si soffermava sul problema afferente il trascinarsi di glicole, ricordando che ad una riunione plenaria svoltasi nel febbraio 2013 per trattare la questione, gli esperti presenti avevano concluso che il problema poteva essere risolto solo con la riduzione della portata del gas.

Il resoconto continuava con l'indicazione che, tra aprile e giugno 2013, l'ing. [redacted] aveva personalmente cercato di convincere gli indagati [redacted] a ridurre la portata della linea quattro senza esito, sicché di propria iniziativa, in due o tre occasioni, egli stesso aveva imposto una riduzione al capò campo, rilevando, al rientro dal weekend o da periodi di ferie, che, contrariamente a quanto lui avrebbe voluto, era stata ripristinata la condizione di pieno regime dei pozzi.

Per la sua condotta prudente, l'ing. [redacted] era stato destinatario del chiaro messaggio di non intromettersi nella gestione dell'impianto e nelle impostazioni della produzione, poiché, con le sue paure sul possibile stato degli altri due serbatoi, "creava ansia in chi si occupava del sistema".

L'ing. [redacted] manifestava, scrivendo le sue note, il suo malessere nel percepirsi fuori posto, nell'essere stato collocato una settimana in ferie con il progetto di una missione all'estero per allontanarlo dal luogo e per l'individuazione di un possibile suo sostituto (considerate le lamentele a suo carico), esprimendo dubbi per la scelta di un sostituto "giovane", come lo era stato lui all'arrivo in [redacted].

Le conseguenze dell'allarme lanciato sulla propria carriera sono state illustrate nel passaggio riportato ai punti da n. 200 a n. 207 in cui [redacted] concludeva che quanto fatto aveva accelerato i tempi del suo allontanamento da [redacted].

Orbene, sulla base dei documenti è sin troppo chiaro che lo sfortunato professionista aveva, inutilmente, cercato cause e soluzioni di un problema conosciuto ai vertici [redacted] con cui si era interfacciato arrivando a coinvolgere i tecnici presenti nell'impianto, avendo rilevato, in ragione dei dati in suo possesso, che perdite come quelle riscontrate ai serbatoi A e C avrebbero potuto esserci anche dagli altri due serbatoi.

Va rimarcato che [redacted] che pure non aveva i dati in possesso dei vertici e che volutamente era stato emarginato, si era, con coscienza e scrupolo, interrogato sul problema fortemente sentito della sicurezza dell'impianto, cercando, nonostante ostilità intorno a sé, di trovare soluzioni, suggerendo precauzioni che, se eseguite (siamo nell'anno 2013), avrebbero scongiurato il disastro ambientale scoperto quattro anni dopo.

Costretto a lavorare all'interno di un'organizzazione che volutamente aveva, da un lato, scelto personale giovane, dall'altro, operato una distinzione organizzativa fra le diverse figure professionali che avrebbero dovuto cooperare al solo scopo di perseguire, senza intralci, i risultati economici e di produttività voluti dal management, l'ing. [redacted] denunciava di essersi trovato ad affrontare, da solo, una complessa situazione dovuta alla

gestione di quattro serbatoi, da lui inquadrata in tutta la sua pericolosità, con un limitato bagaglio costituito dagli studi in ambito di ingegneria di giacimento, dall'esperienza di un anno e mezzo all'estero presso un impianto di produzione nettamente più semplice e con nozioni di base della normativa di settore (lo studio della L. n. 624, alla Seveso ter).

Tornando sulla necessità di smaltire le glicole all'esterno verso impianti di trattamento come rifiuto veniva dato atto che era stato creato un gruppo di lavoro congiunto [redacted] (proprietà [redacted]) per esaminare le diverse problematiche ed individuare la metodologia corretta per il controllo.

Rispetto ai risultati delle verifiche concordate -che avevano coinvolto un gruppo di lavoro che aveva infine redatto un verbale a firma [redacted], va ricordato il passaggio del manoscritto del [redacted] riportato a pag. 111 in cui questi ricordava di avere chiesto, senza esito (tranne che per l'attivazione Corrosion Risk assessment (a [redacted]) se non fosse il caso "di fermarsi aprire-pulire-ispezionare tutti i serbatoi da ambo i lati", la sede centrale a Milano, debitamente informata, non era però stata raggiunta da lui personalmente.

Ricordava il [redacted] che purtroppo non esisteva una tipologia di verifica che consentisse di ispezione dell'esterno i fondi dei serbatoi mantenendo la marcia neppure con ultra suoni i quali non avrebbero fornito indicazioni attendibili perché mascherati dai rumori di fondo del resto dell'impianto. Evidenziava di essere stato chiamato a Milano il 22.07.2013 e che quell'occasione avrebbe provato a rifare il punto con la sede per indurre il management a seguire i suoi consigli. Nella parte di testo a pagina 114 della richiesta, [redacted] manifestava tutto il suo sconcerto per il carico di responsabilità che, in ragione della qualifica, gli era derivato, per la paura di essersi ammalato, per l'incapacità e impossibilità di azioni più incisive, nonostante coinvolgimento del neo [redacted] ed uno sfogo con il responsabile HSE/SIME ed il timore, in caso di diffusione all'esterno delle informazioni sul problema, di essere identificato quale unico responsabile di possibili problemi.

Va rimarcato che, nella parte di manoscritto riportata a pag. 115 (punti da 173 a 189), risulta evidente che il dott. [redacted], non solo, condivise le sue informazioni con il personale di [redacted] (in una riunione a febbraio 2013 tenutasi proprio a [redacted]), ma anche cercò di capire chi fosse effettivamente a conoscenza di tutte le questioni che si era deciso di risolvere con manutenzione ed installazione di doppio fondo a rotazione. Lo scopo perseguito dagli altri era quello di incrementare la produzione non di ridurla, come suggerito dal [redacted], preoccupato che: "...la linea 4 stesse lavorando sopra i propri limiti.... come questo comportasse poi un non completo assorbimento di CO2 da un lato) un trascinarsi di glicole verso i serbatoi di stoccaggio olio dall'altro, oltre che lavorare con pressioni di esercizio un pochetto superiori al normale (ma sempre entro i limiti dettati dalla taratura delle valvole di sicurezza) allo Slug Catcher".

Infine, in un passaggio parzialmente recuperato del testo, alle pagg. 117 e 118, [redacted] si interrogava sulle cause dell'erosione dei serbatoi, formulando un ventaglio di ipotetiche ragioni, evidenziando come la problematica fosse ben nota ai vertici che avevano

autorizzato la spesa straordinaria per i lavori di manutenzione serbatoi e “successivamente anche a richiesta CTR) anche l’installazione del doppio fondo”.

E’ dunque esistita una precisa strategia, attuata a livello locale, ma certamente condivisa dai vertici di Milano (in tal senso la riunione cui ha fatto riferimento [redacted] ed anche la consulenza affidata al [redacted]), tesa a nascondere i gravi problemi e le conseguenze che la corrosione aveva già provocato con condotte caratterizzate da una sconcertante malafede e spregiudicatezza in un ambito rigorosamente disciplinato per la delicatezza delle lavorazioni, imponendo obblighi di comunicazione (dolosamente inevasi) e di intervento (non ottemperati) indispensabili per la tutela di salute ed ambiente, beni di valore costituzionale scientemente esposti a pericolo e che invece di essere tutelati sono stati sacrificati per ragioni economiche d’impresa, unico “faro” che ha illuminato e sorretto tutte le scellerate scelte aziendali.

Parte quinta. La qualificazione giuridica dei fatti alla luce dello ius superveniens di cui alla legge 22/5/2015 n. 68.

Per la Pubblica Accusa, lo stillicidio di idrocarburi dai serbatoi A, B, C e D, dovuto alla presenza di fori passanti sul fondo dei quattro serbatoi, secondo quanto accertato a [redacted] a partire dal 1° febbraio 2017, è da imputare alle condotte degli indagati, loro rispettivamente ascritte e sanzionate: per [redacted] dalla norma di cui all’art. 434 comma 2 C.p.; per [redacted] dall’art. 452-quater, comma 2, n. 2, c.p. introdotto dalla Legge n. 68/2015 con il titolo “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” che ha inserito nel codice penale un intero titolo (VI bis) dedicato ai “Delitti contro l’ambiente”, con modifiche a Testo Unico Ambientale (aggiungendo la Parte VI bis sulla “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”) ed al D.L.vo n. 231/2001 (in particolare all’art. 25-undecies, recante i reati presupposto ambientali).

L’imputazione di due diverse fattispecie penali in relazione ad uno stesso evento di disastro merita una breve premessa in diritto.

Fino all’introduzione dell’art.452 quater c.p., la giurisprudenza riconduceva gli eventi di disastro ambientale allo schema normativo di “altro disastro” (c.d. disastro “innominato”) di cui all’art. 434 C.p.

In tal modo, il delitto di disastro colposo innominato, rientrando nell’alveo dell’art. 434 c.p., in assenza di un autonomo titolo di reato, si configurava come un “macroevento” che comprendeva, non soltanto, gli eventi disastrosi di evidente manifestazione (quali crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificavano in un ristretto arco temporale, ma anche quelli non immediatamente percepibili e le cui conseguenze, con una lesione dei diritti della sicurezza della tutela della salute, della persona e della collettività, si verificavano anche molto tempo dopo (cfr. Cass. 4675/2006).

Il disastro innominato poteva avere ad oggetto anche eventi di danno riguardanti l'ecosistema nel suo complesso (cfr. Cass. Sent. n. 4675 del 2006 sulla nozione di disastro ambientale), nel caso di una importante contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana che assumesse connotazioni di durata, ampiezza e intensità tali da risultare, in concreto, "straordinariamente grave e complessa".

Con la sentenza n. 4300/2006, la Corte di Cassazione interveniva ancora, reputando che l'accezione di "disastro" implicava che fosse stato realizzato un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità "straordinariamente grave e complesso", non nel senso, però, di "eccezionalmente immane", essendo necessario e sufficiente che il nocumento avesse avuto un "carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone" e che l'eccezionalità della dimensione dell'evento avesse destato un esteso senso di allarme (cfr. anche Cass. Sez. 5, n. 11486 del 12/12/1989; Sez. 4, Sentenza n. 1686 del 20/12/1989; Sez. 4, Sentenza n. 1616 del 04/10/1983).

In linea con il sistema delineato dal legislatore, le pronunce citate hanno evidenziato il dato caratterizzante la nozione di disastro, costituito dalla diffusione di un danno cui è connesso il pericolo per l'integrità alla salute, sì "da potersene dedurre l'attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità" (secondo la Rel. min. sul progetto del codice penale, 2[^], p. 222).

Si è, conseguentemente, sostenuto che, per l'integrazione dell'illecito, non fosse richiesto che il fatto direttamente avesse prodotto, collettivamente, morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente fosse insorto un pericolo grave per la salute collettiva (come previsto dalla Rel. min. cit., p. 212 con l'indicazione "Del danno o del pericolo alle cose si tiene conto solo in quanto da esso possa sorgere un pericolo per la vita o per l'integrità delle persone").

Nel 2008 la Corte Costituzionale investita della questione della tipicità della fattispecie, con una sentenza interpretativa di rigetto (la n. 327), ravvisò che l'indubbia genericità nel delitto di disastro innominato andasse superata con l'applicazione dei criteri interpretativi della finalità dell'incriminazione e della collocazione sistematica della norma, arrivando così a contenere la nozione di disastro entro il perimetro dell' "evento distruttivo di proporzioni straordinarie anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi e gravi, complessi ed estesi", e ritenendo, sotto il profilo dell'offensività, che lo stesso dovesse cagionare "un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone".

La Corte espressamente indicava che l'oggetto della sua valutazione comprendeva anche l'ipotesi di danno del comma 2 della disposizione esaminata, allorché precisava che la questione concerneva un procedimento a carico di soggetti imputati di avere "causato dolosamente un "disastro ambientale".

La Cassazione, poi, con la sentenza n. 9418/2008 ha inteso ribadire che, affinché si configuri il delitto di disastro ambientale di cui all'art. 434 c.p., sono necessari due elementi:

- 1) la potenza espansiva del danno;
- 2) l'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, per cui è necessario un evento straordinariamente grave e complesso, ma non eccezionalmente di immani proporzioni.

Pacificamente, dunque, il delitto di disastro ambientale "innominato" di cui all'art. 434, comma 1 c.p., è stato configurato come reato di pericolo a consumazione anticipata, perfezionato con la condotta di *immutatio loci*, purché idonea in concreto a minacciare l'ambiente di un danno di eccezionale gravità, se pur non necessariamente irreversibile (da ultimo, cfr. Cass.Sez. 4, Sentenza n. 18384 del 20/12/2017).

Con l'introduzione dell'art. 452-*quater* C.p. il legislatore ha inteso superare le difficoltà di configurazione intrinsecamente connesse alla struttura della fattispecie contemplata dall'art. 434 C.p. ed anche quelle relative alla definizione del concetto di "disastro ambientale".

La disposizione prevede che "costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo".

E' opportuno evidenziare che il fatto di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 452 *quater* C.p. configura il disastro ambientale, chiamando in causa la tutela della pubblica incolumità ed in sostanza ricollegandosi, in astratto, all'art. 434 c.p. rispetto al quale si pone in rapporto di sostanziale specialità: ciò differenzia la fattispecie dalle altre due ipotesi che sono, invece, incentrate sulla protezione dell'integrità dell'ambiente e sull'alterazione dell'ecosistema senza danno o pericolo per le persone.

Nel caso previsto dal n. 3 della citata nuova disposizione si tratta di comportamenti, comunque, incidenti sull'ambiente rispetto ai quali il pericolo per la pubblica incolumità rappresenta una diretta conseguenza, pur in assenza delle altre due situazioni contemplate dalla norma.

In merito alla nozione di "ambiente", la Giurisprudenza si è espressa nei seguenti termini: *"Sembra anche ad un sommario esame del complesso delle disposizioni richiamate nella Parte sesta-bis del codice penale, che il legislatore abbia inteso riferirsi alla più ampia accezione di ambiente, quella così detta unitaria, non limitata da un esclusivo riferimento agli aspetti naturali, ma estesa anche alle conseguenze dell'intervento umano, ponendo in evidenza la correlazione fra l'aspetto puramente ambientale e quello culturale, considerando quindi non soltanto l'ambiente nella sua connotazione originaria e prettamente naturale, ma anche l'ambiente inteso come risultato anche delle*



trasformazioni operate dall'uomo e meritevoli di tutela. Invero paiono deporre in questo senso le aggravanti previste dall'art. 452 bis, comma 2, 452 quater comma 2 nella parte in cui si riferiscono alle ipotesi in cui i fatti puniti si verificano anche in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, storico, artistico, architettonico ed archeologico, né osta a tale soluzione alcuna delle disposizioni contenute nel titolo" (cfr. Cass. N. 2052/2018).

Come di recente evidenziato, dunque, oltre alla precisa definizione del disastro ambientale e delle distinte situazioni che lo realizzano, la disposizione normativa dell'art. 452 quater C.p. ha indicato, quale requisito della fattispecie, quello della "abusività" della condotta che si ha, non solo, se la stessa è stata svolta in assenza delle autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute, ma anche in caso di condotta che abbia violato leggi statali o regionali, pure non pertinenti al settore ambientale, o prescrizioni amministrative (cfr. Cass. Sent. n. 2052 del 2918).

Tornando al merito, è, quindi, evidente che il fatto reato descritto nell'imputazione sub n. 1 è stato ricondotto alla previsione normativa dell'art. 434 comma 2 Cp, che, come ricorda la sentenza n. 327 Corte Cost., nella parte in cui punisce il così detto disastro innominato ("altro disastro"), svolge la funzione di "norma di chiusura", mirando a riempire i vuoti di tutela, ricomprendendo, non soltanto, gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità.

La scelta seguita nella formulazione delle imputazioni da parte della Pubblica Accusa è stata evidentemente quella di distinguere, nell'applicazione delle disposizioni penali, le condotte ritenute penalmente rilevanti secondo la norma in vigore al momento della loro rimproverabilità a ciascun indagato e rispetto ad uno stesso evento -protrattosi in un lungo arco temporale-, causalmente ricollegato a ciascuna delle condotte considerate.

Secondo quanto riportato nelle imputazioni, gli indagati dei reati di cui ai nn. 1 e 2-, sono stati ritenuti responsabili -ciascuno per avere osservato le condotte rimproverate nelle qualifiche professionali ricoperte e nella gestione concreta dei poteri derivanti- di avere concorso nella causazione dello stesso evento di disastro ambientale, accertato nella sua portata compromissiva a partire dal 1° febbraio 2017 e frutto di uno stillicidio di greggio protrattosi nel tempo, almeno dal periodo in cui è risultato che, all'interno del C.O.V.A., vi era un problema di perdita dal fondo dei serbatoi di stoccaggio.

Anche se, secondo l'Accusa, vi è stata continuità nella condotta antigiusuridica di tutti e tre i coindagati che ha accompagnato, nella sua evoluzione negativa per l'ambiente, la realizzazione del disastro nelle tragiche dimensioni e con la sconcertante ampiezza rilevata, invero le condotte sono state poste in essere nella vigenza di due diverse norme incriminatrici e la prima, l'art. 434 c.p., non prevede, quale evento, il disastro ambientale

tout court come, invece, la seconda (art. 452 *quater* c.p.) che punisce l'alterazione dell'ecosistema senza danno o pericolo per le persone.

Per il corretto inquadramento giuridico della vicenda allora diventa fondamentale stabilire il momento di consumazione del reato, considerato che la clausola di riserva contenuta nell'art. 434 c.p. si riferisce ad entrambe le fattispecie sia quella di pericolo che quella di danno di cui al comma 2 della medesima disposizione, poiché la *ratio* comune è quella di salvaguardare la prosecuzione dei processi in corso da celebrare, dato che la norma introdotta dalla legge nr. 68/2015 ha carattere innovativo ed è differente in punto di sanzione e di tipicità.

Pertanto, le condotte poste in essere nella vigenza dell'art. 434 c.p. seguono la fattispecie richiamata e si conformano al modello tipico descritto dall'incriminazione evocata, non potendo essere recuperate allo *ius superveniens*.

Il capoverso dell'art. 434 c.p. introduce pacificamente un'ipotesi di reato aggravato dall'evento (cfr. in tal senso, Cass. Sez. 4, n. 15444 del 18/01/2012, Tedesco, Cass. Sez. 3, n. 46189 del 14/07/2011, Passatello -che a sua volta richiama Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007): secondo la Giurisprudenza, il disastro "innominato" di cui all'art. 434 c.p. è, quindi, un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato, mentre il verificarsi dell'evento realizza la fattispecie aggravata, con dolo intenzionale rispetto all'evento di disastro ed eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità (cfr. Cass. Sez. 4, n. 36626 del 05/05/2011, Mazzei).

La considerazione della realizzazione del disastro alla stregua di aggravante non comporta che, ai fini della individuazione della data di consumazione del reato, l'evento non rilevi.

Pacificamente, il reato va considerato consumato allorché la fattispecie sia compiutamente realizzata ossia nel momento in cui si chiude *l'iter criminis*, il reato perfetto raggiunga la massima gravità concreta riferibile alla fattispecie astratta e si apra la fase del *post factum*.

Conclusione questa che va accompagnata dalla opportuna precisazione che esaurimento della consumazione non significa esaurimento di tutti gli effetti dannosi collegati o collegabili alla realizzazione della fattispecie, potendo gli effetti dannosi coincidere con l'evento (allora l'esaurimento coincide con la consumazione) oppure trattarsi di effetti ulteriori ed allora questi possono essere presi in considerazione ai fini della gravità del reato o del danno risarcibile, ma non incidono sul momento (consumativo) del reato.

La distinzione tra inizio e cessazione della consumazione assume rilevanza nei reati a consumazione protratta per definizione normativa, quali sono i reati permanenti in cui la fattispecie è caratterizzata dal fatto che "la durata dell'offesa è espressa da una contestuale durata condotta colpevole dell'agente" (cfr. Cass. Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Sez. U, n. 18 del 14/07/1999, Lauriola, citando Corte cost. n. 520 del 1987) e può, in concreto, venire in rilievo nei reati eventualmente abituali e nei reati

cosiddetti istantanei realizzati mediante una condotta prolungata, o frazionata, non richiesta dalla fattispecie astratta.

Invece, la distinzione tra inizio e cessazione della consumazione non rileva, ai fini della individuazione del momento consumativo, in relazione agli effetti prolungati o permanenti dei reati istantanei o a condotta comunque esaurita (tra moltissime, a partire da Cass. Sez. U, Lauriola, citata, Sez. U, n. 3 del 22/03/1969, Brunetti, in tema di contraffazione di atto pubblico; Sez. 6; n. 25976 del 04/05/2010 Silvestri, in tema di evasione; Sez. 3, n. 42343 del 09/07/2013, Pinto Vraca, in tema di abbandono di rifiuti).

In questi reati, con effetti permanenti, infatti, non si ha il protrarsi dell'offesa dovuta alla persistente condotta del soggetto agente, poichè ciò che perdura nel tempo sono le sole conseguenze dannose del reato.

Nel reato aggravato dall'evento (quale quello di disastro ambientale contestato al n. 1 dell'imputazione) la consumazione si realizza quando la causa imputabile ha prodotto interamente l'evento, nel caso il disastro, anche se questo rappresenta l'elemento aggravatore.

In concreto, va osservato che è evidente che, in tanto nel reato permanente (come pure nel reato istantaneo a condotta perdurante) si determina uno spostamento in avanti della consumazione rispetto al momento di iniziata realizzazione del reato, in quanto, e fino a quando, la condotta dell'agente "sostenga" concretamente la causazione dell'evento.

Tornando al caso in esame, si ricava dal tenore delle imputazioni n. 1 e n. 2 che, secondo l'Accusa, l'evento disastroso si è realizzato per il protrarsi della condotta causativa da parte di più soggetti agenti e che tale evento ha continuato a prodursi fino a quando questa è stata perpetrata.

Orbene, effettivamente può dirsi provato che, a differenza dell'ipotesi di reato con effetti permanenti (quale, ad es. l'ipotesi di cui all'art. 439 c.p. secondo Cass. sent. N. 25547/18), l'offesa si è protratta, ed anche ampliata e consolidata, a causa della persistente condotta degli indagati, resisi responsabili della pluralità di omissioni di cui si è dato conto, pervicacemente reiterate nel corso di un lungo arco temporale, che hanno spostato in avanti il momento di consumazione del reato.

E' opportuno ribadire, per la complessità della questione giuridica ed anche a costo di eccessiva ripetizione, che il disastro innominato di cui all'art. 434 c.p., in quanto delitto a consumazione anticipata, prevede che già la realizzazione del pericolo concreto del disastro sia idonea a consumare il reato, mentre la produzione dell'evento funge da circostanza aggravante.

In fatto, verificato se l'indagato abbia dato luogo a fatti diretti a determinare l'evento disastroso, occorre stabilire se alla condotta siano ricollegabili le conseguenze lesive previste dalla norma.

Secondo quanto è stato ricostruito (in particolare al punto n. 4.2.1.) deve ritenersi dimostrato che sia [REDACTED], nelle rispettive qualità, siano stati consapevoli

dello stato di non sicura tenuta dei serbatoi di stoccaggio del [redacted] che entrambi, del tutto intenzionalmente, hanno tenuto le condotte omissive incriminate.

Si deve ritenere acclarato, infatti, che l'evento della *immutatio loci* sia proseguito parallelamente ai comportamenti inerti dei due indagati e, per effetto degli stessi, si sia prodotto nella massima consistenza rilevata solo nel momento dell'inquinamento del depuratore nell'area di [redacted]

Come provato, quantomeno a partire dal 2012, ossia dalla prima fuoriuscita di greggio rilevata dal serbatoio A, sono addebitabili:

-le mancate ispezioni dei serbatoi D e B, imposte da API 653 e, con encomiabile senso del dovere, sollecitate dall'ing. [redacted] che esplicitamente aveva comunicato il fondato allarme;

-l'ispezione del serbatoio D nel termine quinquennale (ossia entro il 2013), che doveva essere ordinata dal [redacted], in base alle prescrizioni date dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) con delibera del 9 maggio 2013,

-le comunicazioni, da parte del [redacted], delle perdite di greggio dai serbatoi A (ottobre 2012) e C (marzo 2013), in violazione dell'art. 242, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, e dell'art. 301, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006.

In relazione alla imputazione soggettiva, come avverte la Cass. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 Espenhahn (cd. ThyssenKrupp), il tema involge la necessità di individuare e delimitare le sfere di responsabilità, in modo che, anche con riferimento ad organizzazioni complesse, il giudizio sulla "paternità dell'evento illecito" sia governato dai principi di causalità e personalità, che limitano l'addebito penale dell'evento al soggetto che è effettivo "gestore" del rischio.

L'esigenza prioritaria diventa, in questi casi, quella di individuare il profilo del ruolo formalmente ricoperto e, soprattutto, la figura effettivamente chiamata a governare il rischio di cui si discute e la persona fisica che ha concretamente incarnato tale ruolo.

L'utilizzo di criteri squisitamente formali non può essere, dunque, sufficiente, nell'ambito di organizzazioni complesse d'impronta societaria, ad escludere in radice ne' la veste datoriale ne' il ruolo di effettivo gestore del rischio oggetto di specifica considerazione.

Nel caso in esame, correttamente il reato di cui al n. 1 dell'imputazione è stato addebitato agli indagati [redacted], per i ruoli ricoperti e la posizione di garanzia, in concreto, assunta.

Risulta dagli atti (alleg. n. 44) che, con nomina del 4 ottobre 2011, nell'ambito della [redacted] REGIONALE [redacted] venivano assegnati a [redacted], che ricopriva la carica di Vicepresidente, i seguenti incarichi:

A) Datore di Lavoro, ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni e Responsabile dell'Osservanza della legislazione a tutela della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica relativamente alla sede del [redacted] e per i siti operativi e le attività di competenza del [redacted]

B) Coordinatore GHG di Settore Operativo per il [redacted]

manterrà questo incarico sino al 23 settembre 2014, quando verrà nominato al suo posto [redacted]. nel lasso di tempo considerato, [redacted], nella qualità di [redacted], si è occupato direttamente delle questioni rilevanti attinenti l'attività svolta nel [redacted], fra le quali quella relativa ai serbatoi di stoccaggio.

[redacted], quale Operatore [redacted] da febbraio 2011 a luglio 2013, ha avuto competenze specifiche sulla gestione dei serbatoi, ha agito nell'ombra per silenziare le problematiche sollevate dall'ing. [redacted], pur essendo tenuto a procedere all'ispezione nel quinquennio dei serbatoi D) e B) e, non solo, non ha assunto alcuna iniziativa in tal senso, ma neppure ha sollecitato il gestore o espresso un tangibile e documentato dissenso, pur essendo stato il diretto interlocutore di [redacted] dell'ing. [redacted].

Secondo l'imputazione, l'evento costituito dal "disastro ambientale" di cui si è data ampia spiegazione, deve quindi essere ricondotto causalmente alle menzionate condotte omissive degli indagati.

La CAUSALITA omissiva invocata merita una breve considerazione in diritto.

A differenza della causalità riferibile ad una condotta commissiva, nel caso di causalità omissiva evidentemente il decorso degli avvenimenti non è, nella realtà fenomenica, influenzato dall'azione (che non esiste) di un soggetto, poichè entra in gioco una ricostruzione logica, non basata su una concatenazione di fatti materiali esistenti nella realtà ed empiricamente verificabili.

Si tratta, quindi, di una causalità ipotetica, normativa, fondata su un giudizio controfattuale che consente di ravvisare il nesso eziologico tutte le volte in cui è possibile concludere che l'evento si sarebbe evitato se l'intervento omissivo fosse stato adottato.

La giurisprudenza di legittimità in materia ha prevalentemente seguito una linea di tipo "probabilistico", affermando che, per ritenere esistente il rapporto di causalità materiale, si dovesse accertare che l'intervento omissivo, se tempestivamente e correttamente eseguito, avrebbe avuto "serie ed apprezzabili probabilità di successo".

Ciò fino a quando, per dirimere il contrasto insorto in materia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la nota sentenza 10 luglio 2002 n. 30328; Franzese, decidendo un ricorso in tema di colpa professionale medica, hanno riaffermato la necessità di procedere al giudizio controfattuale al fine di verificare se, eliminata mentalmente la condotta presa in considerazione, l'evento si sarebbe ugualmente verificato, indicando per la prova dell'esistenza del nesso di condizionamento, la strada del ricorso ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da "alto grado di credibilità razionale", giudizio che può essere supportato, non solo, da leggi scientifiche universali e statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico 'prossimo ad 1 - e dunque alla certezza-, ma anche da coefficienti medio bassi di probabilità c.d. frequentista "quando, suffragati da positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori alternativi, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento".

Nel caso della concreta fattispecie, va rilevato, sulla questione della incidenza delle omissioni cui sono incorsi i due indagati, che il giudizio controfattuale fa ricavare, non la

"probabilità logica", ma addirittura la "certezza" che l'evento di disastro non si sarebbe verificato se non vi fossero state le colpevoli condotte degli indagati e ciò alla luce delle circostanze di fatto accertate, dei momenti cronologici che hanno caratterizzato la vicenda in esame (quali sopra analiticamente ricordati), delle precisazioni dei consulenti della Procura, della posizione avuta da [REDACTED] che ha reso, entrambi, il terminale di un flusso completo ed esaustivo di informazioni aderenti pienamente alla realtà dello stato ed alla condizione di contenimento dei serbatoi di stoccaggio, secondo quanto emerso dalle intercettazioni in atti.

Ciò a maggior ragione secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza di cui si è innanzi detto.

L'analisi della caratterizzazione del fatto storico e le particolarità del caso concreto consentono di affermare che, senza dubbio alcuno, il disastro ambientale si è verificato per lo stillicidio di idrocarburi dai serbatoi A, B, C e D che presentavano seri problemi di contenimento, noti e scientemente nascosti dagli indagati, stillicidio che sarebbe stato evitato se i serbatoi fossero stati ispezionati nel rispetto della tempistica cui l'ENI si era vincolata e se le autorità regionali competenti, tenute all'oscuro delle perdite dai serbatoi, fossero intervenute per mettere in sicurezza l'impianto con i poteri riconosciuti dalla legge.

[REDACTED] in particolare, ha tradito anche la *mission* a lui affidata all'atto della nomina a "Gestore", essendogli in quel momento stato conferito il compito, non solo, di agire "in coerenza con le strategie definite e il Modello di Impresa [REDACTED]" ma anche "in coerenza con le metodologie e gli indirizzi definiti" e "nel rispetto del Codice Etico e del Sistema di Controllo Interno".

Le conclusioni in tema di causalità omissiva valgono, a maggior ragione, rispetto alla posizione di [REDACTED] ed alle imputazioni a suo carico.

Come anticipato, a questi, dal momento dell'assunzione della qualità di "Gestore" sono stati conferiti anche i seguenti incarichi (cfr. alleg. 48):

-Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, Responsabile dell'osservanza della legislazione a tutela della salute, sicurezza, ambiente, incolumità pubblica e security, nonché Titolare ai sensi del D.Lgs. 624/96, e successive modifiche e integrazioni, per i permessi di ricerca e per le concessioni di coltivazione relativamente alla sede di [REDACTED] e per i siti operativi e le attività di competenza del [REDACTED].

Già a conoscenza delle perdite dai serbatoi A e C -scientemente non comunicate dal predecessore-, del grave problema di corrosione interna presentata dai serbatoi del [REDACTED] e tenuto al rispetto delle prescrizioni di ispezione quinquennale ed all'impegno assunto di realizzare il doppio fondo dei serbatoi A), B) e D), deliberatamente il Trovato ometteva di intervenire, pur essendo obbligato a farlo, con tale condotta, perdurante e prolungata rendendosi responsabile dell'evento del disastro accertato nella sua portata dirompente il 1° febbraio.

L'unica attività manutentiva straordinaria effettivamente compiuta da [redacted] (prima però dell'intervento prescrittivo del CTR) risulta essere stata quella della installazione del doppio fondo sul serbatoio "C", come si desume dal Report finale dell'[redacted] del 22.04.2013, documento che consente di collocare l'intervento prima dell'emanazione delle prescrizioni, da parte del CTR, sulla tenuta dei serbatoi.

Escluso dal novero degli interventi quello sul serbatoio C, va, dunque, rimarcato che [redacted] era impegnata a sostituire il doppio fondo dei restanti tre serbatoi uno all'anno.

[redacted] fece delle ispezioni nel 2017 dopo l'evento dello *spin oil* per verificare lo stato dei serbatoi A), B) e D) con i risultati riportati alle pagg. 75 e 76 della richiesta cautelare:

-dall'ispezione nell'agosto 2017 del serbatoio A (che aveva subito lavori di manutenzione del fondo con apposizione di lamiera nel maggio 2013), è stata riscontrata una corrosione attiva che interessava, in modo più o meno marcato, tutte le lamiere in composizione del fondo con massima riduzione dello spessore valutata in 5,0 mm di profondità in crateri isolati;

-dall'ispezione nell'agosto 2017 del serbatoio B -oggetto di verifica del mantello nel 2011 e nel 2014 e del fondo nel risalente 2009- sono emersi i seguenti dati: degrado pari al 50% della superficie interna, in particolare lo spessore nominale delle lamiere del trincarino (parte del fondo prossima alla circonferenza che delimita il fondo del serbatoio) è risultato ridotto dal 20% all'80%. Le lamiere del fondo sono risultate visibilmente deteriorate nello stato protettivo con aree affette da corrosione crateiforme con profondità stimata tra i 3 ed i 6 m.;

-dall'ispezione nell'agosto 2017 del serbatoio D- oggetto di verifica del fondo nel novembre 2008 e nel 2017 e nel 2014 del mantello- è risultato: il distacco quasi totale della vernice del trincarino, corrosioni crateiformi con profondità da 4 a 8 mm e crateri diffusi con profondità tra 1 e 4 mm; la presenza di 7 fori passanti di diametro compreso fra 3 e 6 mm in un'area corrispondente alla lamiera A12; il deterioramento del rivestimento protettivo del fondo, in larga parte distaccato ed un avanzato stato corrosivo su circa il 70% delle lamiere di composizione che presentano aree affette da corrosione crateiforme stimata fra i 4 e i 7 mm.

Il confronto fra i dati emersi dalle vere ispezioni, le prime risalenti al decennio precedente e le successive del 2017, hanno confermato le criticità che solo la realizzazione di doppi fondi dei serbatoi avrebbero potuto risolvere, realizzazione che costituiva l'oggetto di un preciso impegno volontariamente assunto con il CTR e non onorato.

Trovato ha, quindi, perpetuato il regime ispettivo decennale e differito sino all'inverosimile il programma di realizzazione dei doppi fondi che avrebbe dovuto essere completato nel 2017; operando solo per conseguire risultati economici ed adducendo la sconcertante spiegazione che il ritardo era stato causato dalla necessità di dover disporre del serbatoio di stoccaggio V220 TB OOID per la ripresa delle attività produttive dei [redacted] fermate il 31 marzo del 2016 a causa del sequestro preventivo da

parte delle Autorità competenti del serbatoio per lo stoccaggio delle acque di strato provenienti dal processo di trattamento all'interno dei [redacted], della vasca di stoccaggio delle acque di contro lavaggio e dei pozzi di re-iniezione [redacted].

In pratica, per non sopportare le conseguenze sulla produzione di un legittimo provvedimento giudiziario, [redacted] ha continuato, dolosamente, ad ignorare gli impegni assunti dalla società.

Tornando alla questione giuridica, secondo quanto sostenuto dalla celebre (per i temi trattati) sentenza ETERNIT (Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2014, dep. 23 febbraio 2015, n. 7941) il maggior evento, imputabile a tutti e tre gli indagati, ha spostato in avanti la consumazione del reato di disastro ambientale che è esattamente la conseguenza lesiva addebitata a tutti e tre e che esattamente costituisce l'evento tipico, non della fattispecie dell'art. 434 c.p., comma 2, bensì della nuova disposizione dell'art. 452 C.p. n. 2 (sopravvenuta nel frattempo), poiché l'art. 434 c.p. chiama in causa, non solo, la compromissione dell'ambiente nell'ampiezza descritta dalla Corte Costituzionale come "evento distruttivo di proporzioni straordinarie anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi e gravi, complessi ed estesi", ma, anche e soprattutto sotto il profilo dell'offensività, l'evento quanto meno idoneo a cagionare "un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone".

In concreto -e questo è il punto saliente del ragionamento seguito-, quanto previsto dalla norma di cui all'art. 434 C.p. non assume rilevanza nella vicenda, perché né il pericolo né il danno da essa previsti si sono realizzati nella vigenza della disposizione, con conseguente inoperatività della clausola di riserva prevista dalla nuova e successiva norma incriminatrice.

Ciò, in quanto la conseguenza necessaria della condotta colpevole di disastro "innominato", ossia l'idoneità -quantomeno- ad incidere sul bene giuridico della pubblica incolumità, non solo non è ricavabile dagli atti né pare essere stata indagata nel presente procedimento, ma neppure è stata ipotizzata nella ricostruzione della vicenda in esame e nella descrizione ed analisi delle condotte pregiudizievoli degli indagati contenute nella richiesta cautelare.

A parere di questo Gip -e in perfetta conformità a quanto, in fatto, contestato ai nn. 1 e 2 dell'imputazione-, si deve ritenere che la consumazione del reato di disastro ambientale si sia protratta sino al momento in cui fu rilevato e venne interrotto lo sversamento incontrollato di greggio dall'impianto della cui gestione è attribuita la responsabilità agli indagati, non oltre, perciò, l'inizio della attività di messa in sicurezza dei serbatoi e dell'impianto.

In quel momento, quando è cessata la disastrosa contaminazione dell'ambiente e del territorio circostante l'impianto [redacted] sorretta dalla duratura condotta colpevole degli indagati (anche del [redacted]), ebbene, allora era già entrata in vigore la nuova norma dell'art. 452 *quater* c.p., sicché è questo il reato di cui debbono rispondere anche gli indagati [redacted].

Nel caso in esame, l'evento, consistendo nella *immutatio loci* in forma tale da richiedere complesse ed incerte attività di ripristino, si è realizzato ed è venuto ad acquistare le connotazioni di straordinaria portata degenerativa dell'habitat naturale parallelamente e contestualmente alla prosecuzione dell'attività nell'impianto ove erano utilizzati i serbatoi -non ispezionati e per i quali non si era proceduto alla sostituzione del doppio fondo- ed il momento di sua massima espansione, sotto l'aspetto del fenomeno distruttivo naturalistico, ha coinciso con quello della rilevazione del danno dovuto al passaggio del greggio nel depuratore consortile.

E' indubbio che esiste uno scollamento temporale tra evento e le condotte tenute dagli indagati [redacted] scollamento considerato dalla Pubblica Accusa e risolto mediante l'imputazione ai due indagati della fattispecie penale del disastro "innominato". Non essendo condivisibile tale impostazione, poiché l'evento del reato si è verificato nella vigenza della nuova disposizione, va risolta la questione che pone l'applicazione di una disciplina complessivamente più gravosa ad indagati la cui condotta si è conclusa prima dell'introduzione della norma che la prevede.

Infatti, è pacifico che [redacted] cessarono di operare, secondo quanto risulta nella stessa imputazione a loro carico, il [redacted] il 22.09.14 ed il [redacted] nel luglio 2013. La questione di diritto è stata, di recente, sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a decidere "se, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta ovvero quella vigente al momento dell'evento".

Nel caso in esame, si deve ritenere la nuova disciplina più gravosa anche rispetto al profilo della configurazione dell'evento, essendo sufficiente ad integrare la fattispecie di danno ambientale ex art. 452 *quater* c.p., con le caratteristiche descritte, la sola compromissione dell'ambiente anche in assenza di pericolo per la pubblica incolumità.

La valutazione della Corte, scaturita da contrasti sorti nell'applicazione della disciplina a fattispecie concrete di omicidio colposo (per inosservanza della normativa antinfortunistica e delle norme sulla circolazione stradale) è estensibile, come si vedrà, al caso in esame.

La Corte ha considerato il caso in cui sia intercorso un significativo intervallo di tempo tra condotta ed evento ed in cui sia sopravvenuta, tra l'una e l'altro, una disciplina legislativa più sfavorevole per l'imputato, per stabilire se applicare la regola vigente al momento della consumazione del reato (che nel caso in esame è quella al momento dell'evento lesivo) oppure la precedente disciplina quando la condotta si sia esaurita sotto l'imperio di una legge che non prevedeva il fatto come reato o lo prevedeva meno grave di quanto non sia considerato dalla nuova.

Le Sezioni Unite hanno convincentemente ritenuto che, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta.

Con una dotta disquisizione giuridica, la Corte ha dato rilievo a ragioni di ordine sistematico ed alle indicazioni offerte dai principi -innanzitutto costituzionali- che governano la successione di leggi penali, in particolare, richiamandosi al principio di irretroattività della norma più sfavorevole (che attiene non solo alle norme incriminatrici, ma anche a quelle che «incidono sulla qualità e quantità della pena»: Corte cost., sent. n. 306 del 1993) ricondotto alla garanzia della persona contro i possibili arbitri del legislatore cui fa riferimento l'art. 25, secondo comma, Cost. quale «valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali» (Corte cost., sent. n. 394 del 2006; sent. n. 236 del 2011).

Ha affermato la Corte in proposito: *“Sotto questo profilo, il principio di irretroattività della norma più sfavorevole si differenzia dal principio di retroattività della norma penale più favorevole, che rinviene il proprio fondamento non già nell'art. 25 Cost., ma, in primo luogo, nel principio di uguaglianza, essendo quindi «suscettibile di limitazioni e deroghe», che, tuttavia, «devono giustificarsi in relazione alla necessità di preservare interessi contrapposti di analogo rilievo» (ex plurimis, Corte cost., sent. n. 215 del 2008, sent. n. 394 del 2006), nonché nell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 7 Cedu, parametro che, comunque, non attribuisce al principio di retroattività in mitius carattere assoluto e inderogabile, potendo esso, anche sotto questo profilo, subire «deroghe o limitazioni» (sent. n. 236 del 2011, cit.)”.*

Valorizzata la portata del principio di irretroattività della norma più sfavorevole ai fini della preventiva valutabilità da parte dell'individuo delle conseguenze penali della propria condotta, **la Corte ha concluso che deve essere la condotta** *“il punto di riferimento temporale essenziale a garantire la “calcolabilità” delle conseguenze penali e, con essa, l'autodeterminazione della persona: ed è a tale punto di riferimento temporale che deve essere riconnessa l'operatività del principio di irretroattività ex art. 25 Cost., posto che “spostare in avanti” detta operatività, correlandola all'evento del reato, determinerebbe, qualora alla condotta interamente posta in essere nella vigenza di una legge penale sia sopravvenuta una normativa penale più sfavorevole, la sostanziale retroattività di quest'ultima rispetto al momento in cui è effettivamente possibile per la persona “calcolare” le conseguenze penali del proprio agire; con l'inevitabile svuotamento dell'effettività della garanzia di autodeterminazione della persona e della ratio di tutela del principio costituzionale di irretroattività”.*

Si tratta di una conclusione giudicata dalla Corte coerente con la ratio di garanzia dell'art. 7, paragrafo 1, della CEDU, che sancisce il divieto di applicazione retroattiva delle norme penali incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe, in modo da assicurare, come ha chiarito la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, nel momento in cui un imputato ha commesso l'atto che ha dato luogo all'azione penale, esistesse una disposizione legale che rendesse l'atto punibile e che la pena imposta non abbia superato i limiti fissati da tale disposizione (Corte Edu, sentenza 22 giugno 2000, Coéme).

Conclusivamente, a parere di questo GIP, dunque, va applicato rispetto al reato n. 1 dell'imputazione, qualificato il fatto ascritto quale delitto di cui all'art. 452 ter c.p. n. 2, il seguente principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione:

«In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta».

Ne consegue che gli indagati [redacted] non possono essere chiamati a rispondere del disastro ambientale consumato nel febbraio 2017, evento di cui è colpevole a pieno titolo l'indagato [redacted], essendosi gli stessi resi responsabili delle omissioni colpevoli sotto la vigenza della previgente e più favorevole disciplina.

Parte sesta. La [redacted] I reati di cui ai capi nn. 6 e 7 dell'imputazione.

Si riporta quanto esposto dal P.M. alle pagg. 165-167 della richiesta cautelare a soli fini di contestazione ad [redacted], indagata, in persona del legale rappresentante p.t., nel presente procedimento.

«Dalle indagini è emerso come il reato di disastro in contestazione sia il risultato di una scelta aziendale: siamo in presenza di un reato della società, di [redacted].

È stato accertato che presso il [redacted] che è un centro di produzione, ciò che conta è solo la produzione, tanto che l'attività ispettiva e manutentiva non viene programmata come un'autonoma attività da svolgere secondo un calendario fondato su dati di esperienza, al contrario, le ispezioni e le manutenzioni sono svolte solo quando un serbatoio o una linea si fermano ovvero quando è stato raggiunto il limite per quel serbatoio o per quella linea. Questo è quanto accaduto rispetto ai serbatoi di stoccaggio: ispezionati solo al limite decennale e in seguito solo quando l'ispezione è stata imposta dalla fuoriuscita di greggio.

[redacted] che si oppone alla mera logica della produzione, temendo un disastro ambientale, viene isolato e allontanato dal [redacted]. E lo stesso [redacted] dice tristemente che per il suo incarico, che è quello di [redacted] vengono scelti da [redacted] dei giovani, perché più facilmente controllabili da [redacted]. «è stato risposto di smetterla di rompere, che non era compito mio decidere come gestire l'impianto ed impostare la produzione e che (ri-evidenziando la paura per il possibile stato degli altri due serbatoi) mettevo "ansia" nel sistema impedendo agli altri di lavorare opportunamente. Risultato mi è stato detto di stare 1 settimana a casa in ferie, mentre loro si sarebbero prodigati per affrettare una mia missione all'estero. Nel frattempo, infatti, considerate forse anche le numerose lamentele, l'azienda aveva individuato un mio sostituto. Il tutto sempre ad opera di [redacted] e poi dal neo

Parte settima. Le esigenze cautelari e l'applicazione della misura degli arresti domiciliari a [REDACTED]

Per le ragioni in diritto esposte, non va verificata la sussistenza del presupposto di cui all'art. 274 C.p.p. rispetto agli indagati [REDACTED] ai quali non può essere applicata alcuna misura.

[REDACTED], imputazione sub n. 2.

Si condivide pienamente, sul versante delle esigenze cautelari, il pericolo, ravvisato nella richiesta coercitiva, che l'indagato reiteri reati analoghi a quello per cui si procede.

Tale pericolo appare concreto ed attuale già in considerazione:

- della notevole gravità delle condotte poste in essere;
 - della reiterazione, negli anni, di più omissioni, tutte orientate verso un preciso disegno criminoso volto a ritardare gli interventi dovuti per la salvaguardia dell'habitat naturale in cui il [REDACTED] fu inserito a patto che fosse preservata, prioritariamente, l'integrità dell'ecosistema di un territorio, sino all'arrivo dell'impianto, incontaminato;
 - dell'attuazione pervicace della volontà di procrastinarne il più possibile persino le ispezioni, misura di carattere preliminare rispetto agli interventi cui l'[REDACTED] si era vincolata;
 - delle spregiudicate modalità della condotta che denotano una sconcertante intensità del dolo, poiché il [REDACTED] è sicuramente stato il responsabile [REDACTED] in possesso delle informazioni più complete e reali dello stato di non sicurezza dei serbatoi dell'impianto.
- Quanto alla concretezza ed all'attualità del ravvisato pericolo di reiterazione di altri fatti analoghi rileva la circostanza che [REDACTED] continui ad operare in ambiti societari dello stesso settore, ambiti in cui ha dimostrato di perseguire il solo profitto d'impresa contro ogni logica di tutela dell'ambiente.

Quanto precede costituisce indice rivelatore dell'allarmante personalità dell'indagato.

Le condotte illecite infatti, protrattesi lungo tutto il periodo in cui [REDACTED] ha ricoperto la carica di [REDACTED], appaiono univocamente sintomatiche, non già, di un'occasionale determinazione, ma di un preciso piano delittuoso, sviluppatosi nel tempo con precisione ed organizzazione, realizzatosi mediante le continuative condotte omissive mai interrotte da un intervento di segno positivo.

La assenza di precedenti non contribuisce a colorare in maniera significativamente positiva la personalità dell'indagato, chiaramente insensibile, nonostante la sua incensuratezza, al precetto legale nella gestione dell'impresa e predisposta ad agire contro le regole pur di ottenere il profitto societario.

La spregiudicatezza dimostrata, l'insofferenza verso il precetto penale che si evince dalla sostanziale prosecuzione delle condotte attraverso le continue omissioni, l'avvenuta scoperta del danno solo accidentale impongono di stimare concreto e attuale il pericolo che l'indagato, ove lasciato libero di agire, possa perpetrare delitti della medesima specie.

Non può che ritenersi idoneo, pertanto, il solo ricorso agli arresti domiciliari in quanto la limitazione che ne consegue appare, allo stato, idonea ad impedire che [redacted] possa continuare a commettere analoghe condotte.

Lo specifico atteggiarsi del ravvisato pericolo di recidiva impone il ricorso alla misura detentiva degli arresti domiciliari, l'unica in grado di contenere il concreto ed attuale pericolo di recidivazione, tenuto altresì conto dell'impossibilità materiale di poter ricorrere, allo stato, a misure non restrittive, non repute, in ogni caso idonee, in quanto, consentendo libertà di movimento all'indagato, gli permetterebbero di reiterare altri fatti analoghi.

Sul punto è certamente corretto quanto rilevato dal P.M. in ordine all'inidoneità di altre misure a contenere l'illecita condotta del [redacted], atteso che è necessario impedire la prosecuzione dell'intervento dell'indagato -che si muove spregiudicatamente- nello specifico settore in cui può essere esplicita la sua professionalità, posto che questi ha dimostrato di essere disposto a tutto pur di massimizzare il profitto dell'attività imprenditoriale in cui è inserito.

Né a tal fine può essere sufficiente l'applicazione di sole misure di tipo interdittivo.

Come nei fatti dimostrato, infatti, la disinvoltura nell'agire con l'unico obiettivo di raggiungere i propri fini criminosi, consentirebbe all'indagato di continuare a porre in essere condotte delittuose e pericolose della stessa specie. Né sufficienti appaiono altre misure che prevedano l'allontanamento fisico dell'indagato, quali obbligo di dimora ovvero divieto di soggiorno, in quanto gli odierni mezzi di comunicazione, il cui utilizzo non sarebbe controllabile, consentirebbero comunque di dirigere attività societarie, fornendo indicazioni e istruzioni in merito. Si osserva, infatti, che per la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede non appare indispensabile la piena libertà di movimento, essendo sufficiente la possibilità di dirigere o comunicare con altri soggetti che operino nell'interesse societario.

La misura degli arresti domiciliari, sotto altro profilo, appare adeguata e proporzionata all'entità della pena *irroganda*, potendo ragionevolmente escludersi, tenuto conto del paventato pericolo di reiterazione nel reato, la concessione della sospensione condizionale della pena in esito al giudizio, che, giusta il disposto del primo comma dell'art. 165 c.p., presuppone una positiva valutazione prognostica sulla futura astensione del colpevole dalla commissione di ulteriori reati.

Tale prognosi va esclusa per la gravità del reato commesso, per le irreparabili conseguenze delle deliberate scelte aziendali così solertemente avallate e tenacemente perseguite dal [redacted].

Infine, non costituisce ostacolo all'applicazione della misura menzionata il disposto dell'art. 275 comma 2 bis c.p.p. in quanto il giudizio di elevata probabilità di recidivazione espresso preclude, in via logica, la possibilità di ritenere concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena che, giusta il disposto del primo comma dell'art. 165 c.p., presuppone una positiva valutazione prognostica sulla futura astensione del colpevole dalla commissione di ulteriori reati.

La misura di cui innanzi, infine, si appalesa del tutto proporzionata alla entità dell'irroganda pena detentiva, da ritenersi ragionevolmente superiore, tenuto conto della gravità del reato commesso e della negativa personalità del Trovato, alla misura minima di reclusione prevista dalla legge

P.Q.M.

Visti gli artt. 273, 274, 275, 284, 289 e 290 c.p.p.,
in parziale accoglimento della richiesta cautelare

DISPONE

l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di:

[REDACTED]
[REDACTED]
Detta misura dovrà essere eseguita presso l'abitazione del predetto ovvero presso altro domicilio indicato all'atto della esecuzione dell'ordinanza e ritenuto idoneo da parte della P.G. delegata (Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale, Nucleo Operativo Ecologico di [REDACTED] e, per l'effetto, fa espressa prescrizione al [REDACTED] di non allontanarsi dall'abitazione senza l'autorizzazione dell'A.G., di non comunicare, in alcun modo, con persone diverse dai familiari conviventi, dai difensori di fiducia, dal personale [REDACTED] e dai sanitari in caso di necessità di cura;

dispone altresì il divieto di utilizzo di qualsiasi mezzo di comunicazione telefonica -fissa o mobile- o telematica, rientrante nella propria disponibilità o, comunque, presente presso l'abitazione.

Delega per il controllo delle prescrizioni così imposte il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale, Nucleo Operativo Ecologico di [REDACTED], con facoltà di sub-delega.

Dispone, infine, che copia del verbale di esecuzione della presente ordinanza sia immediatamente trasmessa da parte della Polizia Giudiziaria operante alla Cancelleria di questo Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari per procedere tempestivamente agli incumbenti di legge.

RIGETTA la richiesta cautelare avanzata nei confronti degli indagati [REDACTED]
[REDACTED]

qualificato il fatto ascritto loro al capo n. 1 dell'imputazione nel delitto di cui all'art. 452 quater, comma 2 n. 2 C.p.

Riserva all'esito dell'interrogatorio di cui all'art. 289 c.p.p. -che sarà fissato successivamente all'esecuzione del presente provvedimento- ogni determinazione in ordine alla richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio a carico degli indagati:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Manda la propria Cancelleria per l'urgente trasmissione in duplice copia del presente provvedimento - inclusivo di ordinanza coercitiva e di allegato n. 1- al P.M. che ha fatto richiesta perché ne curi l'esecuzione e per gli ulteriori adempimenti di competenza. Così deciso in [redacted], il 15 aprile 2019.

IL GIUDICE

[redacted signature]

TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE GIP
15 APR. 2019
DEPOSITATO IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE G.I.P.

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale PER L'ESECUZIONE

Potenza, il 15 APR. 2019



l'assistente giudiziario

[redacted signature]

PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE G.I.P.
15 APR. 2019
DEPOSITATO

[redacted signature]